Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 26 del 1° febbraio 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° febbraio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 16

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 2 gennaio 1996.

Approvazione del nuovo statuto dell'Università.

SOMMARIO

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 2 gennaio 1996.

Approvazione del nuovo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza tenutasi in data 27 aprile 1995;

Vista la deliberazione adottata dal senato accademico integrato nell'adunanza del 23 maggio 1995 con la quale è stato approvato il testo del nuovo statuto dell'Università degli studi di Camerino;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 17 agosto 1995 con il quale è stato chiesto il riesame dello statuto per motivi di legittimità e di merito;

Vista la deliberazione del 4 ottobre 1995 con la quale il senato accademico integrato ha esaminato i rilievi ministeriali e si è pronunciato in relazione ai medesimi con le previste maggioranze, modificando ed integrando conseguentemente il testo dello statuto già approvato in data 27 maggio 1995;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione nella seduta del 30 novembre 1995;

Vista la deliberazione adottata dal senato accademico integrato nell'adunanza del 14 dicembre 1995;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 2 gennaio 1996

Il rettore: GIANNELLA

ALLEGATO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

NUOVO STATUTO DELL'ATENEO

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
Principi generali

1. L'Università degli Studi di Camerino, di seguito denominata Università, è una istituzione culturale pubblica e autonoma dello Stato che, assumendo come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona, opera nell'interesse della società mediante la ricerca e l'insegnamento superiore.

2. Ha per fini primari la elaborazione e la trasmissione della cultura, delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, la promozione, organizzazione e sviluppo della ricerca, la formazione culturale, scientifica e professionale degli studenti.

3. Garantisce le libertà di ricerca e di insegnamento riconosciute dalla Costituzione.

4. Professori, ricercatori, personale tecnico e amministrativo e studenti, quali componenti dell'Università, contribuiscono nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità al raggiungimento delle finalità istituzionali.

5. Per assolvere i propri compiti formativi, l'Università promuove e sostiene attività di orientamento e di assistenza didattica agli studenti.

6. Garantisce pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, indipendentemente dal sesso, dalla religione e dalla etnia.

Art. 2
Autonomia

1. Conformemente ai principi dell'art. 33 della Costituzione, dei principi posti dalle leggi dello Stato e della Magna Charta sottoscritta dalle Università europee, l'Università stabilisce il proprio ordinamento autonomo con il presente statuto e con i regolamenti dallo stesso previsti.

2. L'Università ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile.

3. E' persona giuridica pubblica, che opera con piena capacità di diritto pubblico e privato per il conseguimento delle proprie finalità. A tale scopo è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione a centri, aziende e servizi anche interuniversitari, ad organismi associativi e consortili, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali, sia in Italia che all'estero. Promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura e intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani, stranieri, comunitari ed internazionali attraverso contratti, convenzioni e consulenze.

4. Conclude accordi con le amministrazioni statali e con enti pubblici e privati italiani, stranieri, comunitari ed internazionali per ogni forma di cooperazione didattica, scientifica e di ricerca.

5. Può stipulare, direttamente o attraverso le proprie strutture, contratti di ricerca, di consulenza e di didattica. Può svolgere attività editoriali, prove e certificazioni per conto terzi.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 4 e 5 può stipulare contratti, anche di diritto privato, per l'assunzione a termine del personale necessario con oneri anche a carico del proprio bilancio nei limiti previsti dalla legge.

7. Nei casi di collaborazione con soggetti esterni, devono essere garantiti all'Università appropriati strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull'attività oggetto di collaborazione. Le convenzioni determinano la disponibilità dei risultati scientifici conseguiti e, ove necessario, la brevettabilità e lo sfruttamento economico dei risultati ottenuti. Le convenzioni possono prevedere l'istituzione di borse di studio e di dottorato.

8. L'Università, oltre a curare l'istruzione universitaria a tutti i livelli, opera nel campo della formazione culturale, scientifica e professionale attraverso corsi e seminari di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura, nonché attraverso attività propedeutiche all'insegnamento superiore.

9. Adegua l'offerta didattica ed i profili formativi all'evoluzione delle figure professionali, del mercato del lavoro e delle esigenze della società. A tale scopo si dà gli strumenti necessari per una puntuale conoscenza di tali mutamenti, avvalendosi delle opportune collaborazioni.

10. Può stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici e privati per integrare il proprio patrimonio immobiliare, compreso quello residenziale, e per risolvere i comuni problemi organizzativi. A tal fine può prevedere appositi stanziamenti in bilancio.

11. Concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi del piano di sviluppo delle Università e dei piani per la ricerca scientifica e tecnologica del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

12. Favorisce la discussione e il confronto sui problemi connessi con l'attuazione delle proprie finalità garantendo la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno dell'Ateneo.

Art. 3
Regolamenti

1. Le norme attuative delle disposizioni statutarie sono contenute nei regolamenti elencati dai commi seguenti.

2. I regolamenti sono deliberati, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, dagli organi competenti sottoindicati. Sono emanati con decreto del rettore, entro 15 giorni dall'approvazione e ad essi viene data ampia pubblicità. Entrano in vigore non prima di 60 giorni dall'emanazione del decreto del rettore. I Regolamenti sono trasmessi al ministero secondo le norme di legge.

3. Il regolamento generale di ateneo contiene le norme relative:

a) alla organizzazione dell'Università;

b) alle modalità di elezione e funzionamento degli organi di cui al titolo II;

c) alle modalità di esercizio delle funzioni relative allo stato giuridico ed economico dei professori e dei ricercatori, la cui competenza è stata per legge demandata agli Atenei[1].

4. Il regolamento generale di ateneo è deliberato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

5. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri gestionali, le procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità. E' deliberato dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, i consigli di facoltà ed i consigli di dipartimento[2].

6. Il regolamento didattico di ateneo contiene l'elenco delle strutture didattiche e disciplina lo svolgimento degli studi dei corsi di diploma universitario, di diploma di laurea, di diploma di specializzazione, delle scuole dirette a fini speciali, di dottorato di ricerca, nonché dei corsi e delle attività formative di cui al titolo IV, attivati presso l'Università. Contiene i criteri per il riconoscimento dei curricula degli studenti e, ai fini della carriera didattica, delle attività svolte dai docenti. E' deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche[3].

7. Il regolamento generale delle strutture di ricerca dell'ateneo contiene l'elenco dei dipartimenti e delle strutture di supporto e ne disciplina la costituzione, l'attivazione, la disattivazione e la variazione in relazione alla necessità del loro adeguamento all'evoluzione della ricerca e della didattica. E' deliberato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

8. I regolamenti delle singole strutture didattiche e scientifiche disciplinano il funzionamento delle stesse, dei servizi di supporto e degli organi di governo. Sono deliberati dai rispettivi consigli.

9. Il regolamento del consiglio degli studenti fissa le modalità di elezione e di convocazione dello stesso e le modalità di elezione del suo presidente.

10. I regolamenti di cui ai commi 7, 8 e 9 sono trasmessi al rettore che esercita il controllo di legittimità.

Art. 4
Attività didattiche e di ricerca

1. L'Università, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti, della libertà di insegnamento dei docenti e dei ricercatori e delle loro specifiche competenze scientifiche, organizza, coordina, garantisce e verifica lo svolgimento delle attività didattiche e la piena utilizzazione dei professori e dei ricercatori.

2. E' sede primaria della ricerca scientifica e promuove tale finalità nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori, nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche.

3. Il personale docente deve adempiere con assiduità e regolarità ai propri compiti istituzionali nonché partecipare regolarmente agli organi collegiali e alle commissioni previste dallo statuto o istituite dalle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo.

4. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca:

a) accedono ai fondi destinati alla ricerca[4];

b) utilizzano le infrastrutture e gli apparati tecnici;

c) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni statali, da enti pub-

---

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 9, della legge n. 537/1993.
2. Secondo la procedura e con i contenuti di cui all'art. 7, comma 9 della legge 9.5.1989, n. 168.
3. E' trasmesso al ministero a norma dell'art. 11 della legge 341/1990.
4. Ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382.

blici o privati italiani, stranieri, comunitari o internazionali, secondo le rispettive normative.

5. I singoli docenti e ricercatori possono fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca.

Art. 5
Titoli universitari

1. L'Università rilascia i seguenti titoli:
   a) diploma universitario;
   b) diploma di scuola diretta a fini speciali;
   c) diploma di laurea;
   d) diploma di specializzazione;
   e) dottore di ricerca.

2. Al fine di consentire la prosecuzione degli studi ed il rilascio dei titoli universitari affini, le facoltà regolamentano il riconoscimento totale o parziale degli studi compiuti.

Art. 6
Interventi per il diritto allo studio

1. L'Università instaura forme di collaborazione con gli studenti nonché con associazioni e cooperative da essi formate per i servizi di supporto alle strutture universitarie, con esclusione di ogni attività inerente alla docenza, allo svolgimento degli esami o che comporti l'assunzione di responsabilità amministrative.

2. Collabora e stipula accordi e convenzioni con le amministrazioni dello Stato, enti pubblici e privati ed istituzioni aventi competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto allo studio.

3. Al fine di attivare gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione di tale diritto, l'Università, tra l'altro:

a) può concedere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e dei contributi ;

b) concede, mediante concorso, borse di studio per l'incentivazione e la razionalizzazione della frequenza ai corsi universitari. In collaborazione con soggetti pubblici e privati può istituire borse e sussidi di studio per giovani laureati e studenti per attività di studio e di ricerca e tirocini pratici anche all'estero;

c) agevola la frequenza ai corsi, nonché le attività di studio, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche, laboratori ed aule di studio;

d) promuove corsi intensivi, corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone le modalità di svolgimento e di riconoscimento nel regolamento didattico di ateneo;

e) promuove attività culturali, sportive e ricreative, anche attraverso l'istituzione di servizi e strutture collettive, d'intesa con enti pubblici e privati, italiani, stranieri, comunitari ed internazionali ed avvalendosi delle associazioni studentesche;

f) cura l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione anche presso altre Università o enti, con particolare attenzione ai programmi comunitari, e pubblicizza gli interventi di sua competenza in materia di diritto allo studio;

g) promuove interscambi di studenti, che possono avere validità ai fini dei corsi di studio, anche mediante acquisizione di crediti accademici, con Università e con altre istituzioni assimilate italiane, straniere, comunitarie ed internazionali;

h) sostiene le attività formative autogestite dagli studenti

Art. 7
Interventi per il personale

1. L'Università promuove la qualificazione professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani e programmi per la formazione e l'aggiornamento professionale in attuazione dei quali organizza incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze.

2. Provvede ad istituire al suo interno o ad assumere iniziative per l'istituzione e il potenziamento, anche attraverso attività autogestite dal personale, di servizi ricreativi, sportivi, per il tempo libero, culturali, di mensa e di asilo nido.

3. La gestione dei servizi può essere svolta sulla base di convenzioni con associazioni di dipendenti.

---

5. Ai sensi dell'art. 13 della legge 2.12.1991, n. 390.
6. Sulla base dei criteri di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), della legge 2.12.1991, n. 390.
7. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 19.11.1990, n. 341.
8. Di cui all'art. 6, comma 1, lett. C), della legge 19.11.1990, n. 341.

Art. 8
Organizzazione amministrativa

1. Il regolamento generale di ateneo specifica l'organizzazione funzionale dei servizi e degli uffici ed individua le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

2. Sotto il profilo gestionale, l'Ateneo è organizzato in centri di gestione autonoma, che provvedono ad assicurare una amministrazione efficiente ed efficace rispetto agli obiettivi generali concordati con gli organi centrali.

3. I centri di gestione autonoma operano nell'ambito dei vincoli fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dagli organi centrali dell'Ateneo. Introitano i fondi loro attribuiti direttamente dall'Università ed incassano direttamente le entrate provenienti da rapporti con enti esterni, secondo criteri e limiti fissati dal citato regolamento. Liquidano direttamente le spese relative allo svolgimento della loro attività.

4. L'amministrazione centrale dell'ateneo è costituita in centro di gestione autonoma, sotto la responsabilità del direttore amministrativo.

Art. 9
Valutazione delle attività

1. L'Università promuove azioni sistematiche, disciplinate da apposito regolamento, per la valutazione e la verifica delle proprie attività istituzionali.

Titolo II
Organi dell'Università

Art. 10
Organi di governo

1. Sono organi di governo dell'Università: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione.

Art. 11
Rettore

1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge.

2. Il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, ne coordina le iniziative, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti degli stessi, vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;

b) convoca e presiede il corpo accademico, eventualmente integrato con le altre componenti dell'Università e con rappresentanti delle istituzioni e della società, per consultarlo in ordine alle linee di sviluppo dell'Ateneo e su altre questioni di generale interesse;

c) formula direttive e criteri generali per il funzionamento delle strutture, degli uffici e dei servizi dell'Università;

d) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca di docenti e ricercatori.

e) presenta la relazione annuale sullo stato dell'Ateneo;

f) esercita l'azione disciplinare secondo le modalità previste dalla legge;

g) garantisce l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale;

h) dichiara, sentito il senato accademico, non valido agli effetti delle iscrizioni il corso che abbia subito una prolungata interruzione;

i) contrae i mutui ed i prestiti su autorizzazione del consiglio di amministrazione;

l) emana lo statuto, i regolamenti e le loro modificazioni ed integrazioni;

m) presenta al consiglio di amministrazione la proposta di bilancio di previsione e la relazione illustrativa, nonché la relazione che accompagna il conto consuntivo e le proposte di deliberazione riguardanti l'assestamento e le variazioni di bilancio;

n) stipula gli accordi di cooperazione internazionale, nonché le convenzioni e i contratti non affidati alla competenza delle singole strutture didattiche e di ricerca;

o) presenta al ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica le relazioni periodiche previste dalla legge;

p) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

3. In casi straordinari di necessità e di urgenza, puo assumere i provvedimenti amministrativi di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dell'organo ordinariamente competente nella prima adunanza successiva.

4. Dura in carica quattro anni e viene eletto tra i professori di ruolo che ne hanno diritto ai sensi della normativa vigente.

5. L'elettorato attivo è costituito:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo;

b) dai ricercatori confermati;

c) dal personale tecnico ed amministrativo nella misura del 10% dei voti validamente espressi;

d) dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel consiglio di amministrazione dell'ERSU, nel comitato di gestione degli impianti sportivi universitari e nei consigli di facoltà.

6. La convocazione del corpo elettorale per la elezione del rettore è effettuata dal decano dell'Università o, in caso di impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianità almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non piú di due mesi prima della scadenza del mandato del rettore in carica.

7. Nel caso di vacanza della carica prima della cessazione del mandato, la convocazione del corpo elettorale è effettuata entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza e le elezioni devono essere tenute tra il quarantesimo e il sessantesimo giorno dalla convocazione.

8. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti o equivalenti nelle prime due votazioni da svolgere nell'arco di due giorni. In caso di mancata elezione, il giorno successivo si procede con il ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

9. E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto rettore il professore piú anziano in ruolo.

10. Il rettore è nominato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

11. Per la validità della elezione, nelle prime due votazioni occorre la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto o equivalenti; nella votazione successiva è sufficiente la partecipazione di un terzo degli aventi diritto o equivalenti.

Art. 12
Prorettore e deleghe

1. Il rettore designa un prorettore, scelto tra i professori di ruolo che ne hanno diritto ai sensi della normativa vigente, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

2. Il rettore può delegare proprie funzioni ad altri professori, dandone comunicazione al senato accademico.

Art. 13
Senato Accademico

1. Il senato accademico determina le linee generali dell'attività e definisce la programmazione dello sviluppo dell'Università; provvede al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche.

2. Sono di sua competenza:

a) l'elaborazione e approvazione, sentito il consiglio di amministrazione, dei piani di sviluppo scientifico e didattico dell'Università con l'individuazione delle esigenze finanziarie, edilizie e di organico, sulla base delle indicazioni fornite dagli altri organi di governo e dalle strutture dell'Ateneo, in coerenza con i piani di sviluppo nazionale e regionale, ove esistenti;

b) la istituzione e modificazione di strutture didattiche e scientifiche, di centri interdipartimentali e di centri interuniversitari di ricerca, sentite le strutture interessate e il consiglio di amministrazione;

c) l'approvazione di indicazioni programmatiche per la predisposizione del bilancio di previsione, riguardanti in particolare la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche;

d) l'individuazione delle linee per definire l'organico di Ateneo, sentiti le facoltà e i dipartimenti;

e) la ripartizione tra le facoltà, sulla base del programma di sviluppo e sentiti le facoltà e i dipartimenti, dei posti di professore di ruolo e di ricercatore;

f) la determinazione dei criteri per la distribuzione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie tra le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, inoltrando a tal fine motivate proposte al consiglio di amministrazione per le deliberazioni di competenza;

g) la ripartizione annuale tra le strutture scientifiche della quota proveniente dalle convenzioni e dai contratti scientifici da destinare alla ricerca di base, di cui all'art. 51;

h) l'approvazione dei manifesti annuali degli studi;

i) la formulazione di proposte al consiglio di amministrazione in merito all'ammontare di tasse e contributi richiesti agli studenti;

l) l'approvazione delle relazioni ufficiali da inoltrare al ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ;

m) le iniziative rivolte, nei diversi ambiti disciplinari, anche d'intesa con gli istituti regionali di

---

9. In particolare quelle previste dall'art. 2 della legge 9.5.1989, n. 168, ai fini dell'elaborazione del piano di sviluppo delle Università e ai fini della relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica.

ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), allo sviluppo della ricerca ed alla sperimentazione di metodologie e attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;

n) l'approvazione dello statuto, delle sue modificazioni ed integrazioni;

o) l'approvazione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, dei regolamenti d'ateneo, ad eccezione del regolamento che disciplina l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di competenza del consiglio di amministrazione;

p) l'istituzione di organismi con funzioni consultive e delle commissioni di disciplina[10];

q) la designazione di due componenti il collegio dei revisori dei conti;

r) la designazione, la nomina e la revoca dei rappresentanti dell'Università presso enti, aziende ed istituzioni;

s) il parere sui problemi che il rettore ritiene di sottoporre al suo esame, nonché tutte le altre funzioni ad esso espressamente attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il senato accademico può delegare specifici poteri ad organismi ristretti formati nel suo seno.

4. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore;

c) i presidi delle facoltà;

d) i rappresentanti dei dipartimenti (nella misura di un rappresentante fino a 25 docenti afferenti a ciascun dipartimento e di due rappresentanti per afferenze superiori);

e) un rappresentante di ciascuna area scientifico-disciplinare in cui è suddivisa l'Università;

f) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nella misura del 20% del totale delle lettere d) ed e);

g) i rappresentanti degli studenti nella misura del 20% del totale delle lettere d) ed e).

5. Il direttore amministrativo fa parte del senato accademico a titolo consultivo ed ha funzioni di segretario verbalizzante delle sedute.

6. I membri elettivi del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.

7. Il senato accademico è convocato in via ordinaria dal rettore ogni due mesi e all'occorrenza in via straordinaria.

8. Il rettore è tenuto a convocare il senato accademico in seguito ad espressa richiesta di almeno un quinto dei suoi membri, inserendo all'ordine del giorno le relative proposte.

9. Il senato accademico delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti detratti gli assenti giustificati, purché gli stessi non superino 1/3 dei membri, salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

10. Dura in carica quattro anni.

11. I componenti elettivi che non intervengano a tre sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal senato accademico.

Art. 14
Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovraintende, con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario, alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale e del personale tecnico ed amministrativo, fatti salvi i poteri di gestione delle strutture alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.

2. Compie tutti gli atti di gestione che non siano riservati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, al senato accademico e al consiglio degli studenti e che non rientrino nelle competenze del rettore, dei consigli di facoltà, dei consigli di corso di laurea, delle strutture autonome e del direttore amministrativo. Attua le indicazioni programmatiche, le linee generali, i criteri e le proposte del senato accademico nell'ambito delle compatibilità di bilancio.

3. In particolare, rientrano nelle competenze del consiglio di amministrazione:

a) la definizione dell'organico di ateneo, entro le linee individuate dal senato accademico;

b) l'ordinamento degli uffici e dei servizi, salve le competenze espressamente riservate al senato accademico;

c) l'affidamento dell'incarico di direttore amministrativo, su proposta del rettore, sentito il senato accademico, ad un funzionario della carriera dirigenziale dell'Università ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra pubblica amministrazione;

d) la determinazione di criteri per il controllo della gestione in relazione agli obiettivi programmatici e l'individuazione degli strumenti idonei per la verifica dell'efficienza dell'attività tecnica e amministrativa dell'Università;

---

10. Per le commissioni di disciplina vedi l'art. 16, comma 8, della legge 9.5.1989, n. 168.

e) l'attribuzione e la revoca delle funzioni dirigenziali, l'approvazione dei programmi di attività dei dirigenti;

f) l'approvazione del bilancio di previsione e delle relative variazioni, dei conti consuntivi, dei piani finanziari e dei programmi riguardanti la realizzazione di opere, destinando le necessarie risorse alle varie strutture;

g) l'autorizzazione al rettore, con apposita delibera da adottare di regola in occasione dell'approvazione del bilancio, a contrarre i mutui ed i prestiti;

h) l'approvazione dei contratti e delle convenzioni, le deliberazioni in merito ad ogni altro atto che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri delle strutture alle quali è attribuita autonomia gestionale e di spesa;

i) le deliberazioni in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni;

l) l'approvazione del regolamento che disciplina l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

m) l'amministrazione dei servizi e dei beni di proprietà dell'Università o dei quali la stessa può disporre, ivi compresi gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili, le relative permute, gli appalti e le concessioni, fatti salvi i poteri delle strutture alle quali è attribuita autonomia gestionale e di spesa.

4. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore;

c) il direttore amministrativo;

d) due rappresentanti eletti dagli studenti;

e) nove membri designati dal senato accademico che possiedano adeguate competenze o comprovate esperienze professionali nel campo della gestione e della organizzazione;

f) un rappresentante del Governo.

5. I membri di cui alle lettere d) ed e) del comma precedente non possono essere contemporaneamente componenti del senato accademico. I membri di cui alla lettera e) sono designati dal senato accademico nella prima riunione. Non possono essere esterni all'Università in numero maggiore di tre. I membri interni sono scelti in modo da garantire la rappresentanza della pluralità di componenti presenti nell'Università. E' garantita la rappresentanza delle sedi decentrate secondo la normativa vigente.

6. Alla nomina dei membri elettivi del consiglio di amministrazione si provvede con decreto del rettore.

7. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore di norma una volta al mese.

8. Il rettore è tenuto a convocare il consiglio di amministrazione in seguito ad espressa richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, inserendo all'ordine del giorno le relative proposte.

9. Il consiglio di amministrazione delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti in carica ed a maggioranza dei votanti.

10. Dura in carica quattro anni.

11. I componenti elettivi che non intervengano a tre sedute consecutive senza gravi e giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal senato accademico.

Art. 15
Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture dell'Università e di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti.

2. Sulle proposte del consiglio degli studenti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione sono tenuti ad esprimere motivato parere.

3. In particolare il consiglio degli studenti:

a) esprime proposte e pareri su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;

b) può chiedere che nelle riunioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione vengano inseriti specifici punti all'ordine del giorno;

c) esprime parere obbligatorio in merito alle variazioni dei contributi scolastici e sulla concessione di borse di studio e sussidi agli studenti;

d) esprime parere obbligatorio sulla disciplina degli accessi ai corsi di studio;

e) adotta le regole generali da applicare per le attività formative , da sottoporre all'approvazione, per quanto di rispettiva competenza, del senato accademico e del consiglio di amministrazione e delibera in ordine alla programmazione attuativa, all'organizzazione ed alla gestione delle stesse;

f) esprime parere obbligatorio sulla organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti e loro associazioni per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;

g) approva il regolamento per il proprio funzionamento.

4. Il consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel comitato di gestione degli impianti sportivi universitari, nell'ente regionale per il diritto allo studio e dagli studenti eletti in

---

11. Di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) della legge 19.11.1990, n. 341.

ciascun consiglio di facoltà e consiglio di corso di laurea.

5. Elegge nella prima seduta, al proprio interno, il presidente. Il presidente resta in carica due anni.

Art. 16
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del rettore. I suoi membri durano in carica quattro anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

2. Il collegio è composto da:

a) un revisore designato dalla Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente;

b) due revisori designati dal senato accademico, di cui uno tra gli iscritti nell'elenco dei revisori contabili e l'altro tra esperti di comprovata qualificazione in materia, che non abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con l'Università.

3. Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Esprime parere sul bilancio preventivo e sugli storni di bilancio.

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti amministrativo-contabili.

5. Rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al rettore e al senato accademico.

Titolo III
Strutture didattiche dell'Università

Art. 17
Attività didattiche svolte nell'Università

1. Nell'Università vengono svolti:

a) corsi per il conseguimento dei titoli di diploma universitario, diploma delle scuole dirette a fini speciali, diploma di laurea, diploma delle scuole di specializzazione e dottorato di ricerca;

b) corsi relativi a tutti gli altri livelli di formazione universitaria previsti dalla normativa vigente;

c) corsi di aggiornamento del personale tecnico-amministrativo.

2. L'Università può attivare, nei limiti del proprio bilancio e anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati:

a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;

b) corsi di educazione, aggiornamento culturale degli adulti, formazione permanente e tirocini;

c) corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale.

3. Nell'Università possono essere altresí svolte le attività e i servizi didattici integrativi di cui al titolo IV.

4. Per l'attuazione di tali corsi, l'Università può valutare l'opportunità di predisporre strutture residenziali.

5. L'ordinamento degli studi, dei corsi e delle attività formative è disciplinato dal regolamento didattico di ateneo. I criteri e le modalità di svolgimento sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche interessate nell'ambito dei rispettivi regolamenti.

6. Il consiglio di amministrazione determina su proposta del senato accademico, che sente le strutture didattiche interessate, l'ammontare e la ripartizione di tasse e contributi relativi all'iscrizione e alla frequenza dei corsi.

Art. 18
Facoltà

1. La facoltà è la struttura di appartenenza per i professori di ruolo e per i ricercatori.

2. E' la sede di coordinamento di tutte le strutture didattiche e formative.

3. Sono di sua competenza, fra l'altro:

a) l'organizzazione, la programmazione, il coordinamento e la verifica dello svolgimento delle attività didattiche;

b) la destinazione delle risorse, nel quadro delle decisioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

c) l'approvazione della relazione annuale sull'attività didattica da trasmettere al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al consiglio degli studenti;

d) la programmazione triennale secondo la normativa vigente;

e) la predisposizione del manifesto annuale degli studi di propria competenza;

f) la distribuzione dei compiti e del carico didattico ai professori e ai ricercatori;

g) la chiamata dei professori di ruolo;

h) le determinazioni in ordine all'attivazione delle procedure relative alla copertura dei posti di professori di ruolo e dei ricercatori secondo le norme vigenti e su proposta dei dipartimenti interessati, ove costituiti, e comunque acquisendone i pareri;

i) il nulla osta a professori e ricercatori, sentito il dipartimento di afferenza, per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca presso altre sedi o per la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca;

l) le funzioni in materia di orientamento;

m) l'approvazione dei piani di studio individuali degli studenti, la fissazione degli obblighi per coloro che provengono da altre sedi o da altro corso di studio, la fissazione dei criteri per la convalida dei titoli universitari e per il riconoscimento - totale o per crediti didattici - degli studi compiuti all'estero;

n) l'ammissione ai singoli corsi di studenti già in possesso di titolo di studio universitario;

o) la proposta in ordine ai contributi da richiedere agli studenti per esercitazioni, laboratori e servizi;

p) le proposte di modifica dello statuto e del regolamento didattico di ateneo;

q) la deliberazione del regolamento di facoltà;

r) ogni altra funzione attribuita dalla legge e dallo statuto.

4. Per le deliberazioni di cui alle lettere e), f) ed i), del precedente comma devono essere sentiti i consigli di corso di laurea.

Art. 19
Commissioni didattiche di facoltà e di ateneo

1. Il consiglio di facoltà istituisce una commissione didattica con funzioni di confronto fra docenti e studenti sulle problematiche relative all'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi connessi.

2. La commissione didattica, presieduta dal preside o da un suo delegato, è composta da un uguale numero di docenti, inclusi i ricercatori, e di studenti, nominati secondo quanto stabilito dal regolamento di facoltà.

3. La commissione didattica:

a) riferisce periodicamente e ogni volta che lo ritenga opportuno al consiglio di facoltà;

b) prepara, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di facoltà, la relazione annuale sulle attività ed i servizi didattici da trasmettere al consiglio di facoltà;

c) propone le attività didattiche integrative;

d) svolge le altre funzioni affidate dal consiglio di facoltà.

4. E' istituita la commissione didattica di ateneo con funzioni di coordinamento delle attività delle commissioni didattiche di facoltà. Di detta commissione fanno parte due rappresentanti, uno dei professori e dei ricercatori, uno degli studenti, designati da ciascuna commissione di facoltà.

Art. 20
Organi della facoltà

1. Sono organi della facoltà: il preside e il consiglio di facoltà. Può essere istituito un consiglio di presidenza.

Art. 21
Preside di facoltà

1. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà e il consiglio di presidenza, ove istituito, e ne attua le deliberazioni. Ha la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla facoltà. Esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Dura in carica quattro anni. Può delegare proprie funzioni ad altri professori di ruolo e può designare un preside vicario che lo supplisce nelle funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il preside vicario esercita le funzioni del preside in caso di cessazione anticipata dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto.

3. Il preside viene eletto fra i professori di ruolo che ne hanno diritto ai sensi della normativa vigente ed è nominato con decreto del rettore.

4. L'elettorato attivo è costituito dai componenti il consiglio di facoltà.

5. Il preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

6. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del preside sono contenute nel regolamento di facoltà.

Art. 22
Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla facoltà;

b) dai ricercatori confermati;

c) da 2 rappresentanti degli studenti.

2. Il consiglio di facoltà può delegare compiti di ordinaria amministrazione al consiglio di presidenza. Può delegare altresí l'esercizio di proprie funzioni ai consigli di corso di laurea o di indirizzo o a commissioni formate nel proprio seno.

3. E' convocato in via ordinaria dal preside almeno ogni due mesi e all'occorrenza in via straordinaria.

4. Delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti, detratti gli assenti giustificati purché non superiori alla metà dei membri, ed a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate previste dalla legge.

5. Il preside è tenuto a convocare il consiglio di facoltà, in seguito ad espressa richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, inserendo all'ordine del giorno le relative proposte.

Art. 23
Consiglio di presidenza

1. Il preside può essere coadiuvato da un consiglio di presidenza, i cui membri sono da lui scelti tra gli appartenenti al consiglio di facoltà medesimo. Il funzionamento del consiglio di presidenza è disciplinato dal regolamento di facoltà.

Art. 24
Consigli di corso di laurea o di indirizzo

1. Nelle facoltà che comprendono piú corsi di laurea sono istituiti i consigli di corso di laurea. Possono essere altresí istituiti i consigli di indirizzo.

2. Piú consigli di corso di laurea o di indirizzo possono deliberare di confluire in un unico organismo cui spettano le funzioni dei consigli di origine.

3. I consigli di corso di laurea o di indirizzo esercitano le funzioni loro delegate dalle facoltà.

4. Fanno parte del consiglio di corso di laurea o di indirizzo i docenti afferenti al corso o indirizzo a qualsiasi titolo, tre rappresentanti degli studenti ed un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

5. Le modalità di elezione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento del consiglio di corso di laurea o di indirizzo.

6. Ogni consiglio di corso di laurea o di indirizzo elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo, un presidente.

7. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione ed a maggioranza semplice nelle convocazioni successive.

8. Il presidente convoca e presiede il consiglio e sovraintende alle attività del corso di laurea o di indirizzo. Dura in carica quattro anni.

Art. 25
Consigli di corso di diploma

1. Le disposizioni dell'art. 24 si osservano, in quanto applicabili, per i consigli di corso di diploma universitario. Fanno parte dei consigli di corso di diploma i docenti ai quali siano stati affidati, a qualsiasi titolo, moduli didattici ed una rappresentanza degli studenti definita dal consiglio di facoltà.

Art. 26
Scuole di specializzazione

1. Le scuole di specializzazione svolgono corsi di studio successivi alla laurea finalizzati alla formazione di specialisti in settori professionali determinati e rilasciano diplomi di specializzazione.

2. Per l'istituzione di una scuola di specializzazione devono essere definiti:

a) l'ordinamento e la durata degli studi, incluse le forme e i modi di tirocinio pratico ove previsti;

b) i requisiti e le procedure di ammissione;

c) il numero massimo degli studenti da ammettere;

d) il tipo di specializzazione;

e) le fonti di finanziamento.

3. Alla deliberazione di istituzione della scuola provvede il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta delle facoltà interessate, in base ad una verifica delle condizioni necessarie all'efficace svolgimento dei corsi e in particolare alla disponibilità di:

a) personale docente e non docente;

b) risorse finanziarie, da acquisire anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati;

c) locali ed attrezzature.

4. Sono organi delle scuole di specializzazione il direttore e il consiglio della scuola.

5. Il direttore è un professore di ruolo o fuori ruolo di una delle facoltà dell'Università che tenga un corso nella scuola stessa. E' eletto a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio della scuola nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive. Dura in carica quattro anni, purché mantenga un insegnamento nella scuola stessa.

6. Il direttore:

a) rappresenta la scuola;

b) convoca il consiglio della scuola e lo presiede;

c) ha, nell'ambito della scuola, le funzioni dei presidenti dei consigli di corso di laurea e svolge le altre funzioni previste dallo statuto della scuola.

7. Il consiglio della scuola è composto da tutti i professori e ricercatori della scuola, compresi gli eventuali professori a contratto, e inoltre da una rappresentanza di specializzandi, secondo quanto stabilito dallo statuto di ciascuna scuola.

8. In sede di prima istituzione di una scuola, i consigli delle facoltà interessate designano un consiglio provvisorio costituito dai docenti delle discipline da attivare. Il consiglio provvisorio elegge al proprio interno il direttore.

Art. 27
Corsi di dottorato di ricerca

1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue tramite la partecipazione ad apposite attività didattiche e di ricerca, svolte presso Facoltà o dipartimenti o presso altre strutture didattiche o di ricerca italiane e straniere.

2. Il titolo di dottore di ricerca può essere conseguito, secondo le norme di legge, in tutte le aree scientifico-disciplinari presenti nell'Università.

3. L'amministrazione delle risorse finanziarie per lo svolgimento del corso di dottorato è affidata al dipartimento o alla struttura di ricerca dove viene svolta l'attività scientifica del dottorando.

4. L'Università può proporre l'istituzione di posti di dottorato di ricerca e prevedere borse di studio ponendo le relative spese a carico del proprio bilancio o mediante convenzioni con enti pubblici e privati.

Art. 28
Contratti per attività didattiche

1. L'Università, su proposta dei singoli consigli di facoltà o delle altre strutture didattiche e scientifiche interessate, può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per il finanziamento delle supplenze e degli affidamenti da attribuire nei limiti e con le modalità previsti dall'ordinamento universitario.

2. Nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti , possono essere stipulati con le modalità di cui al comma 1 ulteriori contratti di durata annuale per lo svolgimento di corsi integrativi di quelli ufficiali o anche di corsi ufficiali che non possono essere altrimenti coperti pur essendo state esperite le relative procedure. Tali contratti possono essere sostenuti con fondi del bilancio universitario e non sono rinnovabili per più di due anni nel corso di un quinquennio a favore della stessa persona. Il senato accademico ne fissa annualmente il tetto massimo in rapporto agli insegnamenti esistenti. Ogni facoltà non può superare detto limite.

3. L'Università, su proposta dei singoli consigli di facoltà e delle altre strutture didattiche e scientifiche interessate, può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni che abbiano per oggetto l'attivazione di cicli di esercitazioni, di collaborazioni linguistiche, di borse di qualsiasi tipo, anche a favore di cittadini stranieri.

Art. 29
Autonomia di gestione delle strutture didattiche

Il consiglio di amministrazione può attribuire alle strutture di cui al presente titolo la natura di centri autonomi di gestione ai quali è riconosciuta autonomia finanziaria e di spesa.

Titolo IV
Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

Art. 30
Servizi di informazione per gli studenti

1. L'Università raccoglie e fornisce le informazioni necessarie per la partecipazione degli studenti alle attività dell'Ateneo e provvede alla pubblicazione di guide contenenti l'ordinamento didattico, i programmi dei corsi e ogni notizia utile all'orientamento degli studenti.

---

12. Artt. 25 e 100 del D.P.R. 382/1980 e successive modificazioni.

Art. 31
Corsi di orientamento degli studenti

1. L'Università, anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori, nell'ambito delle intese di cui alla normativa vigente [13], organizza e gestisce corsi di orientamento degli studenti per la scelta degli studi in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali ed alle possibilità di occupazione, per la diffusione di notizie ed informazioni utili sulle strutture, le attività ed i servizi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea.

2. Per l'organizzazione dei corsi, nonché per l'effettuazione di sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative, l'Università richiede la collaborazione delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, di enti pubblici, di associazioni produttive e sindacali, di enti ed organismi operanti in materia di formazione professionale.

Art. 32
Servizi didattici integrativi

1. Nei limiti delle risorse disponibili, l'Università promuove:

a) iniziative volte a consentire la frequenza degli studenti portatori di handicaps e degli studenti lavoratori anche mediante insegnamento a distanza;

b) l'istituzione di corsi di lingua italiana per stranieri, anche con la collaborazione degli studenti;

c) l'interscambio di studenti, a livello nazionale e internazionale;

d) l'istituzione di borse di studio per giovani diplomati, laureati e dottori di ricerca e di sussidi agli studenti per tirocini in Italia e all'estero.

Art. 33
Attività formative autogestite dagli studenti

1. L'Università, al fine di sostenere e valorizzare le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, delle attività ricreative e del tempo libero:

a) sostiene gli interventi e i programmi predisposti da libere forme associative degli studenti, eventualmente con la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;

b) favorisce l'informazione e la conoscenza dei finanziamenti, degli atti amministrativi e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari in materia;

c) mette a disposizione le strutture e il personale occorrenti, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione;

d) favorisce l'istituzione di luoghi di incontro e di ritrovo per studenti e di spazi per le associazioni e rappresentanze studentesche.

2. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti di libere forme associative costituite da studenti che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro.

Art. 34
Collaborazione degli studenti alle attività dell'Ateneo

1. L'Università, anche in accordo con altri enti pubblici e privati, può avvalersi della collaborazione di singoli studenti nelle attività di supporto alla didattica o ai servizi forniti agli studenti, con l'esclusione di ogni incarico che comporti l'assunzione di responsabilità amministrative e didattiche. Dette collaborazioni, ai sensi delle leggi vigenti, non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro di tipo subordinato e non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale.

2. L'Università può avvalersi altresì, per le attività previste dalla legge, di servizi resi da associazioni o da cooperative studentesche costituite e operanti nell'Università stessa.

Art. 35
Tutorato

1. Nell'Università è istituito il tutorato, sotto la responsabilità dei consigli delle strutture didattiche, secondo quanto previsto dalla legge.

2. Le norme generali che riguardano i servizi di tutorato e le collaborazioni con gli organismi di sostegno del diritto allo studio sono indicate nel regolamento didattico di ateneo.

Art. 36
Università e mondo del lavoro

1. L'Università organizza seminari informativi, banche dati ed altre attività che favoriscono l'inserimento nel mondo del lavoro di diplomandi e neodiplomati.

---

13. Art. 6, comma 1, lett. a), della legge 19.11.1990 n. 341.

Art. 37
Attività sportive

1. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività sono affidati, tramite convenzione, al centro universitario sportivo sotto il controllo del comitato per lo sport universitario[14].

2. Il comitato per lo sport universitario è composto dal rettore, o suo delegato, con funzioni di presidente, dal direttore amministrativo, o suo delegato, con funzioni di segretario, da due rappresentanti eletti dagli studenti, da due rappresentanti designati dal centro universitario sportivo.

3. Alla copertura delle spese si provvede con i fondi stanziati dalla legge[15], con eventuali contributi degli studenti e con eventuali altri fondi resi disponibili dall'amministrazione universitaria.

Titolo V
Strutture scientifiche dell'Università

Art. 38
Dipartimenti

1. Il dipartimento è la struttura che promuove, coordina e organizza le attività di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo.

2. Le attività dei dipartimenti si svolgono nel rispetto del diritto dei singoli professori e ricercatori di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

3. Ogni dipartimento concorre, tenendo conto delle indicazioni dei consigli di facoltà e di corso di laurea o di indirizzo, allo svolgimento delle attività didattiche relative ai settori di ricerca di proprio interesse, comprese quelle per i corsi di dottorato, anche in collaborazione con altri dipartimenti dell'Università o di altre Università.

4. Il dipartimento:

a) delibera il regolamento di dipartimento;

b) delibera la stipula dei contratti con soggetti pubblici e privati italiani, stranieri, comunitari e internazionali, per lo svolgimento di ricerche e per l'erogazione di servizi;

c) svolge le attività di ricerca e di consulenza anche sulla base di contratti e convenzioni;

d) partecipa all'istituzione di consorzi di ricerca e promuove l'istituzione di centri interuniversitari con enti pubblici e con soggetti privati aventi come fine lo sviluppo della ricerca;

e) dà pareri in ordine alle chiamate dei professori limitatamente alle discipline comprese nei settori di ricerca del dipartimento;

f) formula proposte sull'attivazione delle procedure relative alla copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore.

5. Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo dei settori di ricerca e delle attività connesse al dipartimento stesso. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti.

6. Il dipartimento è un centro di gestione autonoma; dispone di personale tecnico-amministrativo per il suo funzionamento e di spazi assegnati dall'Università. Il consiglio di amministrazione assegna al dipartimento un fondo per la dotazione ordinaria di funzionamento, per l'acquisto di attrezzature scientifiche, per l'esecuzione dei programmi di ricerca approvati dal dipartimento e per lo svolgimento dei compiti didattici affidati allo stesso.

7. La proposta di istituire un dipartimento è avanzata da professori e ricercatori dell'Università ed è sottoposta all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Negli stessi modi si procede per la fusione di più dipartimenti e per la disattivazione di dipartimenti. La proposta di istituzione di un dipartimento è corredata da un programma scientifico e dall'indicazione delle risorse necessarie ad avviare l'attività, incluse le opzioni di massima.

8. Il regolamento di ateneo stabilisce i requisiti minimi per la costituzione ed il mantenimento dei dipartimenti.

9. Fermo restando per il dipartimento l'obbligo di mettere a disposizione le risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche gli iscritti al dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, gli assegnatari di borse di studio presso i dipartimenti ed i laureandi, tra i cui relatori siano compresi uno o più docenti afferenti al dipartimento, vengono ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al dipartimento, nei limiti e nel rispetto delle condizioni definite dal consiglio di dipartimento

Art. 39
Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.

---

14. Ai sensi della legge 28.6.1977, n. 394.
15. Attualmente legge 28.6.1977, n. 394.

Art. 40
Direttore del dipartimento

1. Il direttore del dipartimento è eletto tra i professori di ruolo afferenti al dipartimento stesso ed è nominato con decreto del rettore.

2. Partecipano alla votazione del direttore tutti i membri del consiglio di dipartimento.

3. Il direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il piú anziano in ruolo.

4. Le modalità per le votazioni sono contenute nel regolamento di dipartimento.

5. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, convoca e presiede il consiglio e la giunta e cura l'attuazione delle loro deliberazioni. Con la collaborazione della giunta promuove le attività del dipartimento. Tiene i rapporti con gli organi dell'Università, esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

6. Dura in carica quattro anni.

7. Nomina tra i professori di ruolo un sostituto che lo supplisce in tutte le funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Art. 41
Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio, in virtú dell'autonomia finanziaria e di gestione riconosciuta al dipartimento, opera le scelte di indirizzo programmatico e stabilisce i criteri per l'utilizzazione dei fondi, del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione nonché per l'organizzazione di corsi, convegni e seminari di interesse dipartimentale.

2. Il consiglio autorizza i contratti e le convenzioni inerenti alle attività del dipartimento e comunque ogni collaborazione esterna comprese quelle per la stampa e la pubblicazione di opere, e ne dà comunicazione al senato accademico.

3. Approva i regolamenti interni, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, le variazioni di bilancio e quelle patrimoniali, le permute, la richiesta di finanziamenti corredata dal piano annuale delle ricerche e la proposta del direttore di nomina del suo sostituto.

4. Regolamenta, per quanto di competenza, l'utilizzo dei proventi e approva i tariffari delle prestazioni a pagamento.

5. Delibera a maggioranza assoluta il proprio regolamento, le modifiche ad esso nonché la richiesta al consiglio di amministrazione di accensione di mutui per l'acquisto di attrezzature scientifiche.

6. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, il segretario amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante, rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, alle scuole di specializzazione e degli studenti assegnatari di borse di studio presso il dipartimento.

7. Il regolamento del dipartimento disciplina le modalità di funzionamento del consiglio e di designazione delle rappresentanze.

8. Il consiglio può delegare specifici poteri alla giunta.

Art. 42
Giunta di dipartimento

1. La giunta è un organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori, personale tecnico-amministrativo ed il segretario amministrativo.

2. Il consiglio di dipartimento può delegare specifici poteri alla giunta.

3. La composizione della giunta, la durata del suo mandato, le modalità di elezione e di funzionamento sono disciplinati dal regolamento del dipartimento.

Art. 43
Segretario amministrativo del dipartimento

1. Il segretario amministrativo provvede agli adempimenti di carattere amministrativo. E' responsabile dell'organizzazione e della gestione amministrativa del dipartimento ed adotta gli atti, compresi quelli a rilevanza esterna e le misure idonei ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi del dipartimento.

Art. 44
Centri interdipartimentali di ricerca

1. I centri interdipartimentali di ricerca sono strutture per lo svolgimento di ricerche di rilevante impegno scientifico e finanziario, che si esplicano su progetti di durata pluriennale coinvolgendo le attività di piú dipartimenti.

2. Sono costituiti con decreto del rettore, anche su proposta di singoli docenti, sentito il senato accademico, il consiglio di amministrazione e i dipartimenti interessati.

3. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi per lo svolgimento delle attività sono fornite dai dipartimenti partecipanti.

4. Ai centri interdipartimentali di ricerca si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai dipartimenti.

Art. 45
Musei

1. I musei dell'Università svolgono funzioni di pubblico interesse attinenti alla tutela, alla ricerca scientifica, alla didattica, alla fruizione e valorizzazione dei beni che raccolgono.

2. I musei afferiscono ai dipartimenti che provvedono agli aspetti gestionali, garantiscono la conservazione dei loro beni e ne promuovono l'utilizzazione didattica, scientifica e culturale. I musei possono essere organizzati in centri interdipartimentali di servizi.

Art. 46
Centri interdipartimentali di servizi

1. I centri interdipartimentali di servizi sono strutture che organizzano attività di servizio di rilevante impegno relative a settori scientifici e tecnologici comuni a piú dipartimenti e che sono necessarie per il funzionamento e l'organizzazione dell'attività scientifica e didattica dell'Università.

2. Sono costituiti con decreto del rettore, su proposta dei dipartimenti interessati, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione e, per i servizi didattici, le facoltà interessate.

3. Le risorse di personale, finanziarie, di mezzi e di spazi per lo svolgimento delle attività sono fornite dai dipartimenti e dalle facoltà interessate.

4. Sono organi dei centri interdipartimentali di servizi il direttore ed il comitato tecnico-scientifico.

5. Il direttore del centro interdipartimentale di servizi è eletto nel proprio seno dal comitato tecnico-scientifico ed è nominato con decreto dal rettore.

6. Il comitato tecnico-scientifico è costituito da professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo designati dai dipartimenti afferenti al centro. Sono di competenza del comitato tecnico-scientifico i programmi di attività del centro e l'approvazione dei bilanci.

Art. 47
Centri di servizio di ateneo

1. Per la produzione o erogazione diretta di beni e servizi di rilevante impegno finalizzati a supporto dell'attività didattica e di ricerca o richiesti dalle esigenze della propria organizzazione amministrativa l'Università può costituire appositi centri di servizi.

2. La deliberazione del consiglio di amministrazione che costituisce il centro di servizi approva il relativo regolamento, specifica l'ambito di attività e le relazioni con gli organi dell'Ateneo e individua i mezzi ed il personale da assegnare allo stesso.

3. Il regolamento può prevedere forme di utilizzazione di prestazioni anche a tempo parziale degli studenti e delle loro associazioni e di altri soggetti pubblici o privati.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 46.

Art. 48
Centro interuniversitario di ricerca e di servizi

1. Il centro interuniversitario di ricerca e di servizi è strumento di collaborazione scientifica fra docenti di diverse Università o sede di servizi scientifici utilizzati da piú Università.

2. La costituzione e il funzionamento sono regolati da apposite convenzioni stipulate dal rettore su proposta dei professori interessati, con deliberazione del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 49
Autonomia di gestione delle strutture scientifiche

1. I dipartimenti, i centri interdipartimentali di ricerca, i centri interdipartimentali di servizi e i centri di servizio di ateneo sono centri di gestione ai quali è attribuita, salvo diversa determinazione del consiglio di amministrazione, autonomia finanziaria e di spesa.

2. Agli adempimenti di carattere amministrativo provvede un segretario amministrativo, per il quale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 43.

Art. 50
Biblioteche

1. Le biblioteche sono strutture dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica e inserite funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali, comunitari e internazionali.

2. Hanno il compito di garantire ai professori, ai ricercatori, agli studenti e, secondo regole definite, al pubblico, l'accesso diretto alle fonti di informazione mediante la ricerca, l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi e documenti.

3. Il sistema di biblioteche dell'Ateneo si articola in biblioteche centrali e biblioteche di settore.

4. Le biblioteche centrali provvedono all'acquisizione, alla raccolta e alla fruizione dei testi e documenti relativi ad aree scientifico-culturali diverse, per le esigenze della ricerca e della didattica. Coordinano le attività tecniche delle biblioteche di settore.

5. Le biblioteche centrali sono istituite, su proposta dei dipartimenti o facoltà interessati, con deliberazione del senato accademico. Costituiscono centri di gestione autonoma e dispongono di adeguati mezzi e spazi e di personale specializzato, assegnati dal consiglio di amministrazione.

6. Le biblioteche di settore provvedono all'acquisizione, alla raccolta e alla fruizione dei testi e documenti relativi a specifiche aree disciplinari.

7. Le biblioteche di settore sono gestite direttamente dal dipartimento o dai dipartimenti cui afferiscono oppure dalle biblioteche centrali, tramite apposita convenzione tra biblioteca centrale e uno o più dipartimenti, approvata dal consiglio di amministrazione.

8. Gli organi delle biblioteche sono:
a) il presidente;
b) il consiglio di biblioteca;
c) il direttore.

9. Il consiglio di biblioteca comprende il presidente, il direttore e i rappresentanti delle strutture afferenti, i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo della biblioteca, secondo modalità precisate nella proposta di costituzione della biblioteca.

10. Il presidente è eletto, nel proprio seno, dal consiglio di biblioteca tra i professori di ruolo e fuori ruolo. E' nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni rinnovabili.

11. Ai fini dello sviluppo del sistema di biblioteche dell'Ateneo, è istituita la commissione di coordinamento delle biblioteche, costituita dai presidenti e dai direttori delle stesso.

12. Le norme per l'organizzazione e il funzionamento delle biblioteche e i criteri di gestione del materiale bibliografico sono stabiliti da apposito regolamento tipo approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentita la commissione di coordinamento delle biblioteche.

Titolo VI
Autonomia finanziaria e contabile

Art. 51
Autonomia finanziaria e contabile

1. L'Università ha autonomia finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 52
Entrate

1. Le entrate dell'Università sono costituite da:
a) trasferimenti statali;
b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente;
c) forme autonome di finanziamento, quali finanziamenti e contributi volontari di enti pubblici e soggetti privati, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni. Almeno il 5% dei corrispettivi di contratti e convenzioni per attività di ricerca è destinato alla ricerca di base, nell'ambito della struttura che ha stipulato la convenzione.

Titolo VII
Autonomia organizzativa

Art. 53
Autonomia negoziale

1. L'Università ha piena autonomia negoziale, nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle disposizioni previste dalla normativa vigente[16-17]

---

16. Legge 9.5.1989, n. 168.
17. L'Università si attiene alla procedure previste dalla normativa della comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 54
Direttore amministrativo

1. La struttura amministrativa dell'Università fa capo al direttore amministrativo, che ne cura l'organizzazione e la gestione, tenendo conto delle indicazioni espresse dal consiglio di amministrazione e dal rettore, nel rispetto delle prerogative attribuite dalla legge alla dirigenza dello Stato.

2. Il direttore amministrativo ha il compito di dare attuazione, per quanto di competenza, ai programmi e ai provvedimenti deliberati dagli organi accademici.
In qualità di capo del personale, è responsabile del funzionamento dell'amministrazione e ne risponde nei confronti degli organi di governo dell'Università.

3. In particolare, competono al direttore amministrativo:

a) la determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici e dei servizi in conformità alle direttive impartite dal rettore;

b) la formulazione di proposte al rettore ai fini dell'elaborazione di programmi, direttive, schemi di provvedimenti di competenza degli organi di governo dell'Università;

c) la vigilanza sulle attività amministrative e gestionali degli uffici e servizi centrali dell'Università e l'esercizio delle funzioni previste dalla legge per la gestione del personale tecnico-amministrativo;

d) l'assegnazione del personale tecnico-amministrativo alle strutture in coerenza con la pianta organica approvata dal consiglio di amministrazione e valutando le specifiche competenze necessarie;

e) la verifica e il coordinamento dell'attività dei dirigenti;

f) la vigilanza sui beni dell'Università;

g) tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Il direttore amministrativo esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attività di indirizzo e direzione.

5. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera c).

6. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile. L'indennità è stabilita dal consiglio di amministrazione in base alle leggi vigenti. Per gravi motivi, il direttore amministrativo può essere sospeso o dichiarato decaduto con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione previa contestazione a norma dell'art. 55, comma 6.

Art. 55
Funzioni dirigenziali

1. Le funzioni di dirigente e di titolare di funzioni equiparate sono attribuite a tempo determinato, con possibilità di rinnovo, dal consiglio di amministrazione a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale e, in mancanza di questi, nel rispetto dei principi di cui al D. L.vo 29/93.

2. I titolari delle funzioni dirigenziali sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti - compresi i centri di gestione autonoma -, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

3. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

4. Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali o equiparate sono individuati con apposito provvedimento del consiglio di amministrazione.

5. La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta dal consiglio di amministrazione con atto motivato, previa contestazione all'interessato e fissazione di congruo termine per la presentazione di controdeduzioni.

Art. 56
Responsabilità

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al senato accademico ed al consiglio di amministrazione deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile dell'ufficio interessato e del responsabile della ragioneria o del responsabile amministrativo del centro di gestione autonoma nonché del direttore amministrativo sotto il profilo della legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

3. Il direttore amministrativo è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.

4. L'apposito regolamento, ai sensi della normativa vigente, determina per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale .

18. Vedi legge 7.8.1990 n. 241 e regolamenti attuativi.

5. L'Università provvede a dare idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai sensi del comma 4.

6. Il personale tecnico-amministrativo può ricevere dall'amministrazione universitaria incarichi che, in quanto rivestono carattere di notevole complessità tecnica o amministrativa e comportano l'assunzione di specifiche e personali responsabilità da svolgersi oltre l'orario e i doveri di ufficio, saranno incentivati anche sotto il profilo economico. Il consiglio di amministrazione detta i criteri ed i limiti per l'attribuzione di tali incarichi sulla base delle leggi vigenti.

Art. 57
Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, l'Università può ricorrere a incarichi e consulenze e affidare compiti anche istituzionali all'esterno motivando le decisioni, con le limitazioni e i vincoli previsti dalla normativa vigente[19]

Art. 58
Centri per i rapporti con l'esterno

1. Su proposta di una o più strutture didattiche o scientifiche con interessi culturali complementari, può essere costituito dal senato accademico, in forma di centro interdipartimentale, un "centro per i rapporti con l'esterno" (CRE), avente la funzione di sviluppare la ricerca e di promuovere l'utilizzazione economica, da parte delle imprese pubbliche e private, delle conoscenze generate dall'attività scientifica.

2. Il CRE assicura la collaborazione tra Università, amministrazioni pubbliche, imprese e soggetti privati nelle seguenti forme:

a) progettazione e coordinamento dei programmi di formazione;

b) ricerca applicata e diffusione di tecnologie e scambio di conoscenze;

c) prestazioni professionali nel rispetto dei doveri istituzionali previsti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 59
Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università

1. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica svolte utilizzando strutture e mezzi forniti dall'Università è regolata in via generale dalle norme di legge vigenti.

2. In particolare, il diritto a conseguire il brevetto spetta all'Università, salvo riconoscimento all'autore del diritto morale di inventore nonché di un equo compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione, compreso tra il 10 e il 20% dei proventi che ne derivino.

Titolo VIII
Norme comuni

Art. 60
Norme generali per l'elezione e per il funzionamento degli organi

1. Due mesi prima della scadenza del mandato dei presidi e dei direttori di dipartimento, le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari rispettivamente della facoltà e del dipartimento. Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo presidente.

Ai fini del presente articolo, si intende per decano il professore ordinario con maggiore anzianità in ruolo; in caso di parità prevale l'anzianità anagrafica.

2. Per tutte le cariche elettive previste dallo statuto la stessa carica non può essere assunta per più di due mandati consecutivi. L'eventuale rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire soltanto decorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

3. I componenti degli organi hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Università tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

4. Chi assume le funzioni di rettore, di prorettore, di preside di facoltà o di direttore di dipartimento, scuole e centri deve aver esercitato l'opzione per il tempo pieno od avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.

5. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo, i professori incaricati stabilizzati sono equiparati ai professori associati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati.

6. Col termine personale tecnico-amministrativo si intende tutto il personale tecnico, amministrativo, ausiliario, bibliotecario e addetto alla elaborazione dati.

---

19. Dall'art. 7 del D.L. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Gli organi collegiali sono validamente costituiti con la nomina di almeno i due terzi dei componenti. Essi sono convocati da chi li presiede, il quale stabilisce l'ordine del giorno e la data di convocazione, curando che la comunicazione sia trasmessa ad ogni componente almeno tre giorni prima e nei casi di urgenza almeno ventiquattro ore prima della riunione.

8. Le sedute degli organi sono pubbliche, salvi i casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

9. Le deliberazioni sono assunte con l'intervento di almeno la metà dei componenti in carica ed a maggioranza dei votanti, salve le diverse maggioranze richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

10. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamenti.

11. Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti non vengono computati tra i votanti.

12. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente.

13. Di ogni seduta è redatto, a cura di chi svolge le funzioni di segretario, un verbale. Il verbale contiene l'oggetto delle deliberazioni e degli atti adottati e, per le discussioni, la sintesi degli interventi ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

14. Alle deliberazioni sulle materie riguardanti le persone e i posti di professori di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni sulle materie riguardanti le persone e i posti di professore di seconda fascia partecipano i professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni sulle materie riguardanti le persone e i posti di ricercatore partecipano i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori.

15. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 61
Elezione delle rappresentanze degli studenti

1. Gli studenti eletti negli organi e nelle strutture dell'Università hanno un mandato di durata biennale.

2. L'elettorato attivo e passivo per la designazione delle rappresentanze studentesche comprende tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma, e, quando non sia prevista una distinta rappresentanza, anche gli iscritti ai dottorati di ricerca ed equiparati e alle scuole.

Titolo IX
Norme finali e transitorie

Art. 62
Modifiche dello statuto

1. Il consiglio di amministrazione ed i consigli di facoltà, dei corsi, delle scuole, dei dipartimenti e il consiglio degli studenti possono sottoporre al senato accademico proposte di modifica dello statuto. Su tali proposte il senato accademico si pronuncia a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 63
Norme di prima attuazione dello statuto

1. Lo statuto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto si provvede alla nomina dei componenti del senato accademico ed entro il mese successivo alla elezione del rettore

3. In prima applicazione partecipano alla elezione del rettore i rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di amministrazione, nel consiglio di amministrazione dell'ERSU, nei consigli di facoltà e nel comitato di gestione degli impianti sportivi. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto si provvede alla elezione delle nuove rappresentanze studentesche.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, il senato accademico, sentito il parere dei consigli degli istituti, stabilisce i criteri per l'assorbimento degli istituti stessi in dipartimenti.

5. Fino alla costituzione dei dipartimenti, per l'elezione delle rappresentanze degli stessi nel senato accademico, ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera d), gli istituti si accorpano e le rappresentanze vengono stabilite nella stessa misura dei dipartimenti.

Art. 64
Efficacia dei precedenti regolamenti

1. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dallo statuto, continuano ad avere efficacia i regolamenti vigenti, ad eccezione delle disposizioni incompatibili con le norme dello statuto.

Art. 65
Elenchi delle facoltà, dei corsi, delle scuole, dei dipartimenti, degli istituti, degli insegnamenti e delle aree scientifico-disciplinari

1. L'elenco delle facoltà, dei corsi di laurea e di diploma e delle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione istituiti dall'Università è contenuto nell'allegato A.

2. L'elenco dei dipartimenti e degli istituti è contenuto nell'allegato B.

3. L'elenco degli insegnamenti attinenti alle facoltà, corsi e scuole è contenuto nell'allegato C.

4. L'elenco delle aree scientifico-disciplinari è contenuto nell'allegato D.

5. Le modificazioni e integrazioni all'allegato B e, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti, agli allegati C e D sono deliberate dal senato accademico e rese esecutive con decreto del Rettore.

Allegato A

Elenco delle facoltà, dei corsi di laurea e di diploma e delle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione istituiti dall'Università

FACOLTA' DI ARCHITETTURA
Corso di laurea in Architettura

FACOLTA' DI FARMACIA
Corsi di laurea:
Farmacia
Chimica e Tecnologia farmaceutiche

Diploma universitario in Informazione scientifica sul farmaco

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
Corsi di laurea:
Giurisprudenza
Scienze Politiche

FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA
Corsi di laurea:
Medicina Veterinaria
Scienze della produzione animale

Diploma universitario in Produzioni animali orientamento in Acquacoltura e maricoltura

FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.
Corsi di laurea:
Chimica
Fisica
Matematica
Scienze Biologiche
Scienze Geologiche
Scienze Naturali

Diplomi universitari:
Biotecnologie
Geologo
Informatica

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI
Informatica
Scienze e tecniche cartarie

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Diritto civile
Biochimica e Chimica clinica

Allegato B

Elenco dei Dipartimenti e degli Istituti dell'Università

DIPARTIMENTI

Dipartimento di Biologia M.C.A.
Dipartimento di Botanica ed Ecologia
Dipartimento di Matematica e Fisica
Dipartimento di Scienze Chimiche
Dipartimento di Scienze della Terra
Dipartimento di Scienze Igienistiche e Sanitarie-Ambientali

ISTITUTI

Istituto di Diritto Privato
Istituto di Diritto Pubblico
Istituto di Farmacologia
Istituto di Medicina Legale
Istituto di Studi Economici e Sociali
Istituto di Studi Storico-Giuridici, Filosofici e Politici

Allegato C

Elenco degli insegnamenti attinenti alle Facoltà, Corsi e Scuole

FACOLTA' DI ARCHITETTURA

Corso di laurea in Architettura

1. Allestimento
2. Analisi della città e del territorio
3. Analisi e valutazione ambientale
4. Analisi matematica
5. Architettura degli interni e allestimento
6. Architettura degli interni
7. Architettura dei giardini e dei parchi
8. Architettura del paesaggio
9. Architettura del paesaggio e del territorio
10. Architettura del paesaggio e delle infrastrutture territoriali
11. Architettura di grandi complessi e di opere infrastrutturali
12. Architettura e composizione architettonica
13. Arredamento
14. Arte dei giardini
15. Calcolo automatico delle strutture
16. Calcolo delle probabilità e statistica matematica
17. Caratteri distributivi degli edifici
18. Caratteri tipologici e morfologici dell'architettura
19. Cartografia
20. Cartografia tematica per l'architettura e per l'urbanistica
21. Composizione architettonica e urbana
22. Composizione architettonica
23. Composizione e progettazione urbana
24. Conservazione e riqualificazione tecnologica degli edifici storici
25. Consolidamento degli edifici storici
26. Costruzione delle opere di architettura
27. Costruzioni in zona sismica
28. Cultura tecnologica della progettazione
29. Decorazione
30. Diritto amministrativo
31. Diritto urbanistico
32. Disegno
33. Disegno automatico
34. Disegno dell'architettura
35. Disegno industriale per la comunicazione visiva
36. Disegno industriale
37. Discipline demoetnoantropologiche
38. Ecologia
39. Ecologia applicata
40. Economia ed estimo civile
41. Economia regionale
42. Economia urbana
43. Ergonomia applicata al disegno industriale
44. Estetica
45. Estimo
46. Estimo e contabilità dei lavori
47. Estimo ed esercizio professionale
48. Fisica
49. Fisica tecnica industriale
50. Fisica matematica
51. Fisica tecnica
52. Fondamenti di urbanistica
53. Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva
54. Fotogrammetria
55. Geografia
56. Geografia economico-politica
57. Geografia urbana e regionale
58. Geometria
59. Geotecnica
60. Gestione urbana
61. Grafica
62. Informatica
63. Informatica applicata
64. Istituzioni di matematiche
65. Istituzioni di storia dell'arte
66. Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia
67. Matematica applicata
68. Materiali e componenti per il disegno industriale
69. Materiali e componenti per l'arredo urbano
70. Materiali e progettazione di elementi costruttivi
71. Meccanica razionale
72. Metodi e modelli per la pianificazione economica
73. Morfologia dei componenti
74. Normazione e unificazione edilizia

75. Organizzazione del processo edilizio
76. Percezione e comunicazione visiva
77. Pianificazione dei parchi naturali
78. Pianificazione dei trasporti
79. Pianificazione e gestione delle aree metropolitane
80. Pianificazione economica territoriale
81. Pianificazione territoriale
82. Probabilità e statistica matematica
83. Processi e metodi della produzione dell'oggetto d'uso
84. Processi e metodi della produzione edilizia
85. Progettazione ambientale
86. Progettazione architettonica
87. Progettazione architettonica assistita
88. Progettazione architettonica per il recupero urbano
89. Progettazione del paesaggio
90. Progettazione del prodotto d'arredo
91. Progettazione del territorio
92. Progettazione delle zone a parco nelle aree urbane
93. Progettazione di sistemi costruttivi
94. Progettazione urbanistica
95. Progetto di strutture
96. Recupero e riqualificazione ambientale, urbana e territoriale
97. Restauro
98. Restauro architettonico
99. Ricerca operativa
100. Rilievo dell'architettura
101. Rilievo urbano ed ambientale
102. Scenografia
103. Scienza delle costruzioni
104. Scienza e tecnologia dei materiali
105. Sociologia dei processi culturali e comunicativi
106. Sociologia generale
107. Sperimentazione di sistemi e componenti
108. Statica
109. Storia del giardino e del paesaggio
110. Storia dell'architettura
111. Storia dell'architettura antica
112. Storia dell'architettura contemporanea
113. Storia dell'architettura medioevale
114. Storia dell'architettura moderna
115. Storia dell'arte contemporanea
116. Storia dell'arte medievale
117. Storia dell'urbanistica
118. Storia della scienza
119. Storia della città e del territorio
120. Storia della critica e della letteratura architettonica
121. Storia della cultura materiale
122. Storia delle arti decorative e industriali
123. Strutture speciali
124. Tecnica del restauro architettonico
125. Tecnica delle costruzioni
126. Tecnica di progettazione delle aree verdi
127. Tecnica e pianificazione urbanistica
128. Tecnica urbanistica
129. Tecniche della rappresentazione
130. Tecnologia dell'architettura
131. Tecnologie dei sistemi impiantistici
132. Tecnologie del recupero edilizio
133. Tecnologie della produzione edilizia
134. Tecnologie di protezione e ripristino ambientale
135. Tecnologie per l'igiene edilizia e ambientale
136. Teoria della progettazione del paesaggio
137. Teoria delle strutture
138. Teoria e metodi della pianificazione sociale
139. Teoria e tecniche costruttive nel loro sviluppo storico
140. Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa
141. Teorie dell'urbanistica
142. Teorie della ricerca architettonica contemporanea
143. Teorie e storia del disegno industriale
144. Teorie e storia del restauro
145. Teorie e storia dell'arredamento e degli oggetti d'uso
146. Teorie e tecniche della progettazione architettonica
147. Topografia
148. Topografia e cartografia
149. Trasporti urbani e metropolitani
150. Trasporti
151. Urbanistica
152. Valutazione economica dei piani territoriali ed urbanistici
153. Valutazione economica dei progetti

FACOLTA' DI FARMACIA

Corso di laurea in Farmacia

1. Analisi biochimico-cliniche
2. Analisi dei medicinali I
3. Analisi dei medicinali II
4. Analisi dei medicinali III
5. Analisi dei prodotti cosmetici
6. Antomia umana
7. Biochimica applicata
8. Biochimica clinica
9. Biochimica della nutrizione
10. Biologia generale
11. Biologia molecolare
12. Biometria e statistica

13. Botanica farmaceutica
14. Chemioterapia
15. Chimica analitica
16. Chimica biologica
17. Chimica degli olii essenziali
18. Chimica dei prodotti cosmetici
19. Chimica dei prodotti dietetici
20. Chimica delle sostanze organiche naturali
21. Chimica farmaceutica e tossicologica I
22. Chimica farmaceutica e tossicologica II
23. Chimica generale ed inorganica
24. Chimica organica
25. Chimica terapeutica
26. Complementi di chimica farmaceutica
27. Complementi di chimica tossicologica
28. Dermofarmacologia
29. Documentazione e informazione scientifica
30. Educazione sanitaria
31. Elementi di dermatologia
32. Ematologia
33. Enzimologia
34. Farmacologia applicata
35. Farmacologia e farmacognosia I
36. Farmacologia e farmacognosia II
37. Farmacologia e farmacognosia III
38. Farmacologia endocrina
39. Fisica
40. Fisiologia cellulare
41. Fisiologia e biochimica della cute
42. Fisiologia generale
43. Fisiologia generale II
44. Fisiologia generale della nutrizione
45. Fitochimica
46. Fitocosmesi
47. Igiene
48. Igiene ambientale
49. Igiene degli alimenti
50. Immunochimica
51. Immunofarmacologia
52. Istituzioni di matematica
53. Legislazione e amministrazione farmaceutica
54. Legislazione e organizzazione sanitaria
55. Metodologia biochimica
56. Microbiologia
57. Microbiologia applicata
58. Microbiologia industriale farmaceutica
59. Monitoraggio dei farmaci
60. Neurochimica
61. Neuropsicofarmacologia
62. Patologia generale
63. Progettazione e sintesi dei farmaci
64. Radiofarmaci
65. Scienza dell'alimentazione
66. Tecnica e legislazione dei prodotti cosmetici
67. Tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche I
68. Tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche II
69. Tossicologia applicata
70. Tossicologia dei prodotti cosmetici
71. Tossicologia e controllo degli inquinamenti

Corso di laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche

1. Analisi chimico-tossicologica
2. Analisi dei farmaci I
3. Analisi dei farmaci II
4. Analisi dei farmaci e dei loro metaboliti nei liquidi biologici
5. Analisi dei medicinali
6. Analisi dei principi attivi in matrici complesse
7. Anatomia umana
8. Biochimica applicata
9. Biochimica industriale
10. Biologia generale
11. Biologia molecolare
12. Biotecnologia delle piante officinali
13. Biotecnologie farmacologiche
14. Biotecnologie farmaceutiche
15. Botanica farmaceutica
16. Brevettistica farmaceutica
17. Chemiometria
18. Chemioterapia
19. Chimica del rilascio e direzionamento dei farmaci
20. Chimica analitica
21. Chimica biofarmaceutica
22. Chimica biologica
23. Chimica degli alimenti
24. Chimica dei prodotti dietetici
25. Chimica dei recettori
26. Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale
27. Chimica delle sostanze organiche naturali
28. Chimica farmaceutica applicata
29. Chimica farmaceutica e tossicologica I
30. Chimica farmaceutica e tossicologica II
31. Chimica farmaceutica e tossicologica III
32. Chimica fisica biologica
33. Chimica fisica
34. Chimica generale ed inorganica
35. Chimica organica I
36. Chimica organica II
37. Controlli tecnologici delle forme farmaceutiche
38. Disciplina fondamentale di orientamento
39. Enzimologia
40. Farmacocinetica
41. Farmacognosia applicata

42. Farmacologia e farmacognosia I
43. Farmacologia e farmacognosia II
44. Farmacologia e farmacognosia III
45. Farmacologia molecolare
46. Fisica
47. Fisiologia generale
48. Fitochimica
49. Fitofarmacia
50. Fitoterapia
51. Igiene
52. Igiene degli alimenti
53. Impianti dell'industria farmaceutica
54. Ingegneria genetica
55. Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci
56. Legislazione e organizzazione sanitaria
57. Matematica
58. Metodi fisici in chimica organica
59. Metodologia biochimica
60. Metodologie speciali in analisi farmaceutica
61. Microbiologia
62. Microbiologia applicata
63. Microbiologia industriale farmaceutica
64. Neuropsicofarmacologia
65. Normativa tecnica comunitaria ed internazionale dei medicamenti
66. Patologia generale
67. Preformulazione e formulazione farmaceutiche
68. Progettazione e sintesi di farmaci
69. Progettazione e sintesi di inibitori enzimatici
70. Saggi e dosaggi farmacologici
71. Tecnologia farmaceutica
72. Tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche
73. Tossicologia degli alimenti e dell'ambiente
74. Tossicologia e controllo degli inquinamenti

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Corso di laurea in Giurisprudenza

1. Antropologia criminale
2. Assicurazioni sociali ed infortunistica del lavoro
3. Criminologia
4. Diritti greci
5. Diritto agrario comunitario
6. Diritto agrario
7. Diritto amministrativo (biennale)
8. Diritto bancario
9. Diritto canonico
10. Diritto civile (biennale)
11. Diritto commerciale
12. Diritto comune
13. Diritto costituzionale
14. Diritto degli enti locali
15. Diritto del commercio internazionale
16. Diritto del lavoro
17. Diritto dell'economia
18. Diritto dell'esecuzione penale
19. Diritto della navigazione
20. Diritto delle comunità europee
21. Diritto di famiglia
22. Diritto e legislazione ambientale
23. Diritto e legislazione comunitaria
24. Diritto e legislazione universitaria
25. Diritto ecclesiastico
26. Diritto fallimentare
27. Diritto industriale
28. Diritto internazionale privato e processuale
29. Diritto internazionale
30. Diritto parlamentare
31. Diritto penale (biennale)
32. Diritto penale commerciale
33. Diritto penale e processuale penale comparato
34. Diritto privato comparato
35. Diritto processuale amministrativo
36. Diritto processuale civile
37. Diritto pubblico comparato
38. Diritto pubblico romano
39. Diritto regionale
40. Diritto romano (biennale)
41. Diritto sanitario
42. Diritto tributario
43. Dottrina dello Stato
44. Economia politica
45. Esegesi delle fonti del diritto italiano
46. Esegesi delle fonti del diritto romano
47. Filosofia del diritto
48. Giustizia costituzionale
49. Immunoematologia forense
50. Informatica giuridica
51. Istituzioni di diritto penale
52. Istituzioni di diritto penale
53. Istituzioni di diritto privato
54. Istituzioni di diritto pubblico
55. Istituzioni di diritto romano
56. Istituzioni politiche e sociali della comunità europea
57. Legislazione del lavoro
58. Logica giuridica
59. Medicina legale e delle assicurazioni
60. Organizzazione internazionale
61. Politica economica e finanziaria
62. Procedura penale
63. Psicologia
64. Scienza delle finanze e diritto finanziario

65. Sociologia criminale
66. Sociologia del diritto
67. Statistica giudiziaria
68. Statistica
69. Storia dei trattati e politica internazionale
70. Storia del diritto canonico
71. Storia del diritto italiano (biennale)
72. Storia del diritto romano
73. Storia del pensiero giuridico
74. Storia delle dottrine politiche
75. Teoria dell'interpretazione
76. Teoria generale del diritto
77. Teoria generale del processo

Corso di laurea in Scienze politiche

1. Antropologia
2. Antropologia criminale
3. Antropologia culturale
4. Biologia umana
5. Contabilità di Stato
6. Cooperazione allo sviluppo.
7. Cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente
8. Demografia
9. Diritto agrario comunitario
10. Diritto amministrativo
11. Diritto anglo-americano
12. Diritto canonico
13. Diritto costituzionale italiano e comparato
14. Diritto del lavoro e legislazione sociale
15. Diritto dell'economia
16. Diritto e legislazione comunitaria
17. Diritto internazionale privato e processuale
18. Diritto internazionale
19. Diritto privato comparato
20. Diritto tributario
21. Dottrina dello Stato
22. Economia aziendale
23. Economia dei Paesi in via di sviluppo
24. Economia del diritto
25. Economia e istituzioni della comunità europea
26. Economia e politica comunitaria
27. Economia e politica dell'ambiente
28. Economia e politica monetaria
29. Economia internazionale
30. Economia politica
31. Filosofia del diritto
32. Filosofia della politica
33. Geografia politica ed economica
34. Igiene
35. Istituzioni di diritto e di procedura penale
36. Istituzioni di diritto privato
37. Istituzioni di diritto pubblico
38. Istituzioni e politica della Comunità europea
39. Istituzioni e politica della cooperazione allo sviluppo
40. Istituzioni politiche comparate
41. Istituzioni politiche e sociali della comunità europea
42. Legislazione del lavoro
43. Lingua francese
44. Lingua inglese
45. Lingua russa.
46. Lingua spagnola
47. Lingua tedesca
48. Matematiche per le scienze sociali
49. Organizzazione internazionale
50. Pianificazione e organizzazione territoriale
51. Politica ambientale comunitaria
52. Politica economica e finanziaria
53. Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche
54. Programmazione economica
55. Psicologia sociale
56. Psicologia
57. Ricerca operativa
58. Scienza dell'amministrazione
59. Scienza della politica
60. Scienza delle finanze e diritto finanziario
61. Sociologia
62. Sociologia della famiglia
63. Sociologia delle comunicazioni
64. Sociologia politica
65. Sociologia urbana e rurale
66. Statistica
67. Storia contemporanea
68. Storia dei partiti e dei movimenti politici
69. Storia dei trattati e politica internazionale
70. Storia del diritto italiano
71. Storia del pensiero politico contemporaneo
72. Storia del sindacalismo e del movimento operaio
73. Storia della Comunità europea
74. Storia delle dottrine economiche
75. Storia delle dottrine politiche
76. Storia delle istituzioni parlamentari
77. Storia delle istituzioni politiche
78. Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici
79. Storia e istituzioni dei Paesi di lingua orientale
80. Storia e istituzioni dell'America latina
81. Storia e istituzioni dell'Europa orientale
82. Storia e sistema delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'età moderna
83. Storia economica contemporanea
84. Storia moderna
85. Teoria e politica dello sviluppo

FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA

Corso di laurea in Medicina veterinaria

1. Acquacoltura
2. Alimentazione degli animali acquatici
3. Alimentazione degli animali d'affezione
4. Alimentazione degli animali di interesse faunistico e venatorio
5. Alimentazione degli animali monogastrici da reddito
6. Alimentazione degli animali poligastrici da reddito
7. Alimenti zootecnici
8. Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
9. Allevamento degli animali da affezione
10. Analisi di laboratorio degli alimenti di origine animale
11. Anatomia aviare
12. Anatomia degli animali domestici
13. Anatomia dei mammiferi selvatici di interesse veterinario
14. Anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario
15. Anatomia patologica veterinaria
16. Anatomia topografica veterinaria
17. Anatomia veterinaria sistematica e comparata
18. Andrologia e clinica andrologica veterinaria
19. Anestesiologia veterinaria
20. Antropozoonosi
21. Antropozoonosi parassitarie
22. Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale
23. Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie dei prodotti zootecnici
24. Avicoltura
25. Biochimica
26. Biochimica applicata
27. Biochimica clinica veterinaria
28. Biochimica degli organismi acquatici
29. Biochimica della nutrizione
30. Biochimica e chimica degli additivi e dei residui
31. Biochimica e chimica degli alimenti di origine animale
32. Biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale
33. Biofisica
34. Biochimica veterinaria sistematica e comparata
35. Biologia dei vertebrati di interesse medico-veterinario
36. Biologia generale
37. Biologia molecolare
38. Biomatematica
39. Biomeccanica e podologia veterinaria
40. Biometria zootecnica
41. Biotecnologie applicate alla produzione animale
42. Botanica veterinaria
43. Calcolo numerico
44. Chemioterapia veterinaria
45. Chimica e propedeutica biochimica
46. Chirurgia dei piccoli animali
47. Chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici
48. Chirurgia endoscopica veterinaria
49. Chirurgia oftalmica veterinaria
50. Citogenetica zootecnica
51. Clinica chirurgica veterinaria
52. Clinica medica veterinaria
53. Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria
54. Coniglicoltura
55. Demografia zootecnica
56. Diagnostica di laboratorio medica veterinaria
57. Diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria
58. Diagnostica sperimentale delle malattie infettive
59. Dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale
60. Ecografia diagnostica ed operativa degli animali domestici
61. Ecologia zootecnica
62. Economia delle produzioni zootecniche
63. Economia e gestione dell'azienda agraria ed agroindustriale
64. Ecoparassitologia e gestione sanitaria della fauna selvatica
65. Ematologia ed immunologia clinica veterinaria
66. Endocrinologia degli animali domestici
67. Etnologia zootecnica
68. Epidemiologia veterinaria
69. Etologia veterinaria e benessere animale
70. Etologia zootecnica
71. Farmacologia e tossicologia applicata alla protezione ed allevamento della fauna selvatica
72. Farmacologia e tossicologia veterinaria
73. Farmacologia, farmacodinamia e farmacia veterinaria
74. Farmacosorveglianza veterinaria
75. Fisica
76. Fisica medica
77. Fisioclimatologia zootecnica
78. Fisiologia aviare
79. Fisiologia degli animali da compagnia
80. Fisiologia degli animali da reddito
81. Fisiologia degli animali domestici
82. Fisiologia della fauna selvatica
83. Fisiologia della nutrizione animale
84. Fisiologia della riproduzione animale

85. Fisiologia delle specie ittiche d'allevamento
86. Fisiologia dell'adattamento degli animali domestici
87. Fisiologia veterinaria
88. Fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale
89. Fisiopatologia degli animali domestici
90. Genetica
91. Genetica veterinaria
92. Gestione delle risorse acquatiche di interesse zootecnico
93. Igiene della riproduzione animale
94. Igiene e tecnologia alimentare
95. Igiene e tecnologia avicola
96. Igiene veterinaria
97. Igiene zootecnica
98. Impatto ambientale degli allevamenti zootecnici
99. Immunogenetica zootecnica
100. Immunopatologia veterinaria
101. Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
102. Industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale
103. Ispezione e controllo dei prodotti ittici e degli alimenti derivati
104. Ispezione e controllo del latte e degli alimenti derivati
105. Ispezione e controllo delle carni avicunicole, della selvaggina e dei prodotti alimentari derivati
106. Istologia e citologia patologica veterinaria
107. Istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria
108. Ittiopatologia
109. Lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari
110. Malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici
111. Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria
112. Malattie parassitarie
113. Malattie parassitarie degli animali
114. Matematica
115. Medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia
116. Medicina operatoria veterinaria
117. Metodi matematici e statistici
118. Metodologia e diagnostica morfofisiopatologica
119. Metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive
120. Metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti
121. Metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie
122. Metodologie e biotecnologie in riproduzione animale
123. Micologia veterinaria
124. Microbiologia degli alimenti di origine animale
125. Microbiologia ed immunologia veterinaria
126. Microbiologia generale e applicata alle produzioni animali
127. Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
128. Morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici
129. Morfopatologia e fisiopatologia degli animali selvatici
130. Neuroanatomia veterinaria
131. Neurochirurgia veterinaria
132. Normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale
133. Nutrizione ed alimentazione animale
134. Oftalmologia clinica veterinaria
135. Ortopedia e clinica traumatologica veterinaria
136. Ostetricia veterinaria
137. Parassitologia generale
138. Parassitologia veterinaria
139. Patologia aviare
140. Patologia chirurgica veterinaria
141. Patologia del coniglio e della selvaggina
142. Patologia della riproduzione degli animali da compagnia
143. Patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo
144. Patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale
145. Patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici
146. Patologia e diagnostica ultramicroscopica veterinaria
147. Patologia endocrina della riproduzione animale
148. Patologia e tecnica della riproduzione degli animali di interesse faunistico
149. Patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici
150. Patologia e tecnica della riproduzione delle specie ittiche di allevamento
151. Patologia generale veterinaria
152. Patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina
153. Patologia medica degli animali da compagnia
154. Patologia medica degli animali da laboratorio e di interesse faunistico
155 Patologia medica degli animali da reddito
156. Patologia medica veterinaria
157. Patologia nutrizionale e metabolica veterinaria
158. Patologia tropicale veterinaria
159. Profilassi delle malattie parassitarie
160. Propedeutica biochimica

161. Radiologia veterinaria e medicina nucleare
162. Sanità pubblica veterinaria
163. Semeiotica chirurgica veterinaria
164. Semeiotica medica veterinaria
165. Statistica applicata alle scienze biologiche
166. Sviluppo e senescenza degli animali domestici
167. Tecnica conserviera degli alimenti di origine animale
168. Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria
169. Tecnica mangimistica
170. Terapia medica veterinaria
171. Tossicologia alimentare degli animali domestici
172. Tossicologia applicata alle produzioni animali
173. Tossicologia dei residui negli alimenti
174. Tossicologia veterinaria
175. Utilizzazione zootecnica dei sottoprodotti
176. Valutazione della qualità dei prodotti di origine animale
177. Valutazione morfofunzionale degli animali in produzione zootecnica
178. Valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici
179. Virologia veterinaria
180. Zoocolture
181. Zoologia veterinaria
182. Zootecnica generale
183. Zootecnica montana
184. Zootecnica speciale

Corso di laurea in Scienze della produzione animale

1. Acquacoltura
2. Agronomia generale e coltivazioni
3. Agronomia montana
4. Agronomia tropicale e sub-tropicale
5. Allevamenti ovi-caprini
6. Allevamento degli animali da affezione
7. Allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
8. Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
9. Allevamento di invertebrati (bachi da seta, anellidi, chiocciole ed altri)
10. Allevamento ovi-caprini
11. Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
12. Analisi dei sistemi agro-zootecnici
13. Anatomia degli animali domestici
14. Anatomia e fisiologia delle specie ittiche
15. Apicoltura
16. Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie dei prodotti di origine animale
17. Aridocoltura
18. Avicoltura
19. Biochimica
20. Biochimica applicata
21. Biofisica
22. Biologia generale
23. Biologia molecolare
24. Biomatematica
25. Biometria zootecnica
26. Biotecnologie agrozootecniche
27. Botanica
28. Botanica sistematica
29. Chimica
30. Chimica analitica e strumentale
31. Chimica generale ed inorganica
32. Chimica lattiero-casearia
33. Chimica organica
34. Citogenetica zootecnica
35. Coltivazione e conservazione dei foraggi
36. Coltivazioni arboree
37. Commercio internazionale dei prodotti agricoli
38. Coniglicoltura
39. Cooperazione ed associazionismo in agricoltura
40. Controllo sanitario dei prodotti animali
41. Costruzioni zootecniche ed elementi di topografia
42. Dietologia ed igiene alimentare degli allevamenti animali
43. Diritto agro-zootecnico
44. Ecologia zootecnica
45. Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
46. Economia del mercato dei prodotti zootecnici
47. Economia della produzione ittica
48. Economia e politica agraria
49. Edilizia zootecnica
50. Elementi di farmacologia e farmacognosia veterinaria
51. Elementi di fisica
52. Elementi di patologia aviare
53. Elementi di patologia bovina
54. Elementi di patologia ovi-caprina
55. Elementi di patologia suina
56. Endocrinologia degli animali
57. Entomologia e aracnologia veterinaria
58. Ergotecnica ed infortunistica
59. Estimo e amministrazione delle imprese agro-zootecniche
60. Etnografia e demografia zootecnica
61. Etologia zootecnica
62. Farmacologia e tossicologia veterinaria
63. Fisioclimatologia zootecnica
64. Fisiologia degli animali domestici
65. Fisiopatologia degli animali domestici
66. Fisiopatologia della nutrizione animale
67. Fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale

68. Foraggicoltura intensiva
69. Foraggicoltura mediterranea
70. Genetica
71. Genetica quantitativa
72. Idrologia a fini ittici
73. Idronomia ittica
74. Igiene del latte e dei prodotti lattiero-caseari
75. Igiene delle carni e dei prodotti derivati
76. Igiene e controllo dei prodotti della pesca
77. Igiene e profilassi degli allevamenti ittici
78. Igiene veterinaria
79. Igiene zootecnica
80. Immunogenetica zootecnica
81. Immunologia
82. Impiantistica ittica
83. Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
84. Informatica applicata ai sistemi zootecnici
85. Istituzioni di economia e di statistica agraria
86. Istituzioni di entomologia agraria
87. Istituzioni di patologia vegetale
88. Itticoltura intensiva
89. Legislazione zootecnica, ambientale e mangimistica
90. Lingua francese
91. Lingua inglese
92. Lingua russa
93. Lingua spagnola
94. Lingua tedesca
95. Lotta alle malerbe
96. Malattie parassitarie
97. Meccanica agraria
98. Meccanizzazione ed impiantistica zootecnica
99. Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
100. Metodologia statistica e sperimentale
101. Microbiologia degli alimenti di origine animale
102. Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
103. Microbiologia delle acque
104. Microbiologia generale e applicata alle produzioni animali
105. Microbiologia lattiero-casearia
106. Microbiologia veterinaria
107. Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
108. Molluschicoltura e crostaceicoltura
109. Nutrizione ed alimentazione animale
110. Organizzazione del lavoro nelle imprese agro-zootecniche
111. Organizzazione e gestione delle industrie zootecniche
112. Parassitologia veterinaria
113. Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
114. Patologia generale comparata
115. Politica agraria della comunità economica europea
116. Produzioni foraggicole accessorie e sottoprodotti
117. Progettazione di impianti zootecnici e pianificazione territoriale
118. Residui ed additivi alimentari
119. Ricerche di mercato in agricoltura
120. Storia dell'agricoltura e delle produzioni animali
121. Struttura ed impianti per l'industria di trasformazione dei prodotti zootecnici
122. Tecnica agronomica dell'irrigazione
123. Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura
124. Tecnica della conservazione dei foraggi
125. Tecnica mangimistica
126. Tecniche della conservazione dei prodotti animali
127. Tecnologia dei prodotti agricoli
128. Tecnologia dei prodotti avicoli
129. Tecnologia dei prodotti ittici
130. Tecnologia dei sottoprodotti di origine animale
131. Tecnologia del condizionamento e della distribuzione dei prodotti animali
133. Tecnologia delle produzioni bovine
134. Tecnologia delle produzioni equine
135. Tecnologia delle produzioni suine
136. Tecnologia ed impianti per il controllo ambientale dei ricoveri zootecnici
137. Tecnologia lattiero-casearia
138. Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)
139. Tecnologie delle carni e dei prodotti derivati
140. Tecnologie di smaltimento e di recupero dei residui zootecnici
141. Tecnologie energetiche nel settore agro-zootecnico
142. Tecnopatie degli allevamenti intensivi
143. Tossicologia alimentare
144. Trattamento dei sottoprodotti degli effluenti e approvvigionamento delle acque
145. Vallicoltura
146. Valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica
147. Valutazione nutrizionale degli alimenti e dei sottoprodotti
148. Zooeconomia
149. Zooinformatica gestionale
150. Zoologia
151. Zootecnica montana
149. Zootecnica speciale I
150. Zootecnica speciale II
151. Zootecnica tropicale e sub-tropicale

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

Corso di laurea in Chimica

1. Analisi chimica spettroscopica
2. Analisi chimico-cliniche
3. Biochimica applicata
4. Biochimica cellulare
5. Biochimica industriale
6. Biocristallografia
7. Biologia cellulare
8. Biologia generale
9. Biopolimeri
10. Calcolo numerico
11. Chemiometria
12. Chimica ambientale
13. Chimica analitica (primo corso)
14. Chimica analitica (secondo corso)
15. Chimica analitica clinica
16. Chimica analitica dei beni culturali
17. Chimica analitica dei processi industriali
18. Chimica analitica delle superfici e delle interfasi
19. Chimica analitica strumentale
20. Chimica bioinorganica
21. Chimica biologica (primo corso)
22. Chimica bioorganica
23. Chimica bromatologica
24. Chimica computazionale
25. Chimica degli alimenti
26. Chimica dei composti di coordinazione
27. Chimica dei composti eterociclici
28. Chimica dei metalli e delle leghe
29. Chimica del suolo
30. Chimica dell'ambiente
31. Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale
32. Chimica delle sostanze coloranti
33. Chimica delle sostanze organiche naturali
34. Chimica dello stato solido
35. Chimica e tecnologia dei polimeri
36. Chimica e tecnologia dei polimeri
37. Chimica elettroanalitica
38. Chimica farmaceutica e tossicologica
39. Chimica fisica (primo corso)
40. Chimica fisica (secondo corso)
41. Chimica fisica ambientale
42. Chimica fisica biologica
43. Chimica fisica dei fluidi
44. Chimica fisica dei materiali
45. Chimica fisica dello stato solido e delle superfici
46. Chimica fisica industriale
47. Chimica fisica organica
48. Chimica generale ed inorganica
49. Chimica industriale
50. Chimica inorganica (primo corso)
51. Chimica inorganica (secondo corso)
52. Chimica inorganica industriale
53. Chimica macromolecolare
54. Chimica merceologica
55. Chimica metallorganica
56. Chimica organica (primo corso)
57. Chimica organica (secondo corso)
58. Chimica organica (terzo corso)
59. Chimica organica fisica
60. Chimica organica industriale
61. Chimica per la conservazione dei beni culturali
62. Chimica teorica
63. Cinetica chimica e dinamica molecolare
64. Cristallochimica
65. Cromatografia
66. Didattica della chimica
67. Elettrochimica
68. Fisica generale (primo corso)
69. Fisica generale (secondo corso)
70. Fotochimica
71. Genetica
72. Geochimica
73. Istituzioni di matematiche (primo corso)
74. Istituzioni di matematiche (secondo corso)
75. Laboratorio di analisi chimico-cliniche
76. Laboratorio di chimica ambientale
77. Laboratorio di chimica analitica (primo corso)
78. Laboratorio di chimica analitica (secondo corso)
79. Laboratorio di chimica analitica (terzo corso)
80. Laboratorio di chimica analitica (quarto corso)
81. Laboratorio di chimica degli alimenti
82. Laboratorio di chimica fisica (primo corso)
83. Laboratorio di chimica fisica (secondo corso)
84. Laboratorio di chimica generale ed inorganica
85. Laboratorio di chimica inorganica (primo corso)
86. Laboratorio di chimica inorganica (secondo corso)
87. Laboratorio di chimica organica (primo corso)
88. Laboratorio di chimica organica (secondo corso)
89. Laboratorio di chimica organica (terzo corso)
90. Laboratorio di fisica generale.
91. Laboratorio di programmazione e calcolo
92. Meccanismi di reazioni in chimica inorganica
93. Meccanismi di reazioni in chimica organica
94. Metodi analitici in chimica industriale
95. Metodi fisici in chimica inorganica
96. Metodi fisici in chimica organica
97. Microbiologia generale
98. Mineralogia
99. Radiochimica
100. Sintesi e tecniche speciali inorganiche
101. Sintesi e tecniche speciali organiche

102. Spettroscopia molecolare
103. Stereochimica
104. Storia della chimica
105. Strutturistica chimica
106. Termodinamica chimica

Corso di laurea in Fisica

1. Acustica
2. Analisi matematica I
3. Analisi matematica II
4. Chimica
5. Complementi di fisica del plasma
6. Complementi di ottica
7. Complementi di ottica quantistica
8. Componenti elettronici
9. Conduzione elettrica dei gas
10. Diffrazione di raggi X
11. Diffrazione e spettroscopia neutronica
12. Elettrodinamica
13. Elettronica quantistica
14. Esperimentazioni di fisica I
15. Esperimentazioni di fisica II
16. Esperimentazioni di fisica III
17. Fisica atomica
18. Fisica biologica
19. Fisica degli aerosol
20. Fisica degli stati condensati
21. Fisica dei dispositivi a stato solido
22. Fisica dei dispositivi elettronici
23. Fisica dei fenomeni cooperativi e delle transizioni di fase
24. Fisica dei films sottili
25. Fisica dei fluidi
27. Fisica dei laser
28. Fisica dei materiali
29. Fisica dei metalli
30. Fisica dei plasmi
31. Fisica dei semiconduttori
32. Fisica dei sistemi dinamici
33. Fisica dei sistemi disordinati
34. Fisica della materia biologica
35. Fisica delle basse temperature
36. Fisica delle macromolecole
37. Fisica delle superfici
38. Fisica dello stato solido
39. Fisica generale I
40. Fisica generale II
41. Fisica molecolare
42. Fisica superiore
43. Fisica teorica
44. Fluidodinamica
45. Geometria.
46. Impiantazione ionica
47. Istituzioni di fisica nucleare e subnucleare
48. Istituzioni di fisica teorica
49. Laboratorio di Fisica della Materia
50. Luce di sincrotrone
51. Meccanica Statistica
52. Meccanica quantistica
53. Meccanica razionale con elementi di meccanica statistica.
54. Meccanica statistica
55. Metodi matematici della fisica
56. Metodi numerici della fisica
57. Metodi probabilistici della fisica
58. Microelettronica
59. Ottica
60. Ottica elettronica
61. Ottica non lineare
62. Ottica quantistica
63. Proprietà magnetiche della materia
64. Relatività
65. Spettroscopia a radiofrequenze e microonde
66. Spettroscopia atomica e molecolare
67. Spettroscopia dello stato solido
68. Struttura della materia
69. Struttura della materia biologica
70. Superconduttività
71. Tecnica del vuoto
72. Teoria dei campi
73. Teoria dei processi irreversibili
74. Teoria dei sistemi a molti corpi
75. Teoria della gravità
79. Teoria delle interazioni fondamentali
80. Teorie dei sistemi a molti corpi
81. Teorie quantistiche
82. Termodinamica di non equilibrio

Corso di laurea in Matematica

1. Algebra
2. Algebra Superiore
3. Algebra commutativa
4. Algebra computazionale
5. Algoritmi e strutture dati
6. Analisi matematica I
7. Analisi matematica II
8. Analisi numerica
9. Analisi superiore
10. Analisi armonica
11. Analisi convessa
12. Analisi funzionale
13. Applicazioni fisiche della teoria dei gruppi
14. Basi di dati e sistemi informativi
15. Calcolo numerico

16. Calcolo delle probabilità
17. Calcolo numerico e programmazione
18. Didattica della matematica
19. Equazioni differenziali
20. Equazioni differenziali della fisica matematica
21. Fisica generale I
22. Fisica generale II
23. Fisica matematica
24. Fisica numerica
25. Fondamenti dell'informatica
26. Fondamenti della matematica
27. Geometria I
28. Geometria II
29. Geometria superiore
30. Geometria algebrica
31. Geometria combinatoria
32. Geometria differenziale
33. Informatica teorica
34. Intelligenza artificiale
35. Istituzioni di algebra superiore
36. Istituzioni di analisi superiore
37. Istituzioni di fisica matematica
38. Istituzioni di geometria superiore
39. Laboratorio di informatica
40. Laboratorio di programmazione e calcolo
41. Linguaggi di programmazione
42. Logica matematica
43. Matematica applicata
44. Matematica computazionale
45. Matematica discreta
46. Matematiche complementari
47. Meccanica razionale
48. Meccanica superiore
49. Metodi computazionali della fisica
50. Metodi e modelli matematici per le applicazioni
51. Metodi geometrici della fisica matematica
52. Metodi per il ragionamento automatico
53. Metodi per la rappresentazione della conoscenza
54. Metodi probabilistici della fisica
55. Ottimizzazione
56. Preparazione di esperienze didattiche
57. Processi stocastici
58. Programmazione matematica
59. Reti neurali
60. Ricerca Operativa
61. Sistemi di elaborazione dell'informazione
62. Sistemi dinamici
63. Statistica matematica
64. Storia delle matematiche
65. Tecniche di simulazione
66. Teoria algebrica dei numeri
67. Teoria degli insiemi
68. Teoria dei gruppi
69. Teoria dei modelli
70. Teoria dei numeri
71. Teoria della ricorsività
72. Teoria delle funzioni
73. Topologia
74. Topologia algebrica
75. Topologia differenziale

Corso di laurea in Scienze biologiche

1. Algologia
2. Analisi biochimico-cliniche
3. Anatomia comparata
4. Anatomia umana
5. Anatomia vegetale
6. Antropologia
7. Antropometria
8. Batteriologia
9. Biochimica cellulare
10. Biochimica comparata
11. Biochimica fisica
12. Biochimica industriale
13. Biochimica macromolecolare
14. Biochimica vegetale
15. Biocristallografia
16. Biofisica
17. Biologia cellulare
18. Biologia della pesca ed acquacoltura
19. Biologia delle popolazioni umane
20. Biologia dello sviluppo
21. Biologia marina
22. Biologia molecolare
23. Biologia molecolare II
24. Biologia umana
25. Biologia vegetale applicata
26. Biometria
27. Botanica
28. Botanica II
29. Botanica sistematica
30. Calcolo numerico e programmazione
31. Chimica analitica clinica
32. Chimica analitica strumentale
33. Chimica analitica
34. Chimica biologica
35. Chimica biologica II
36. Chimica degli alimenti
37. Chimica dell'ambiente
38. Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale
39. Chimica delle sostanze organiche naturali
40. Chimica fisica biologica
41. Chimica fisica
42. Chimica generale ed inorganica
43. Chimica organica

44. Citochimica ed istochimica
45. Citogenetica
46. Citologia animale
47. Citologia ed istologia
48. Citologia sperimentale
49. Citologia vegetale
50. Citopatologia
51. Complementi di chimica organica
52. Complementi di fisiologia generale,
53. Conservazione della natura e delle sue risorse
54. Didattica naturalistica e biologica
55. Ecofisiologia vegetale
56. Ecologia
57. Ecologia animale
58. Ecologia applicata
59. Ecologia microbica
60. Ecologia preistorica
61. Ecologia umana
62. Ecologia vegetale
63. Elettrofisiologia
64. Embriologia comparata
65. Embriologia e morfologia sperimentale
66. Endocrinologia comparata
67. Entomologia
68. Enzimologia
69. Etologia applicata
70. Etologia
71. Evoluzione biologica
72. Farmacologia cellulare
73. Farmacologia molecolare
74. Farmacologia
75. Fisica
76. Fisiologia cellulare
77. Fisiologia comparata
78. Fisiologia delle piante coltivate
79. Fisiologia generale
80. Fisiologia generale II
81. Fisiologia vegetale
82. Fisiopatologia endocrina
83. Fotobiologia
84. Fitogeografia
85. Genetica
86. Genetica II
87. Genetica dei microrganismi
88. Genetica delle popolazioni
89. Genetica molecolare
90. Genetica quantitativa
91. Genetica umana
92. Genetica vegetale
93. Geobotanica
94. Idrobiologia e pescicoltura
95. Igiene
96. Igiene ambientale
97. Igiene degli alimenti
98. Immunologia
99. Ingegneria genetica
100. Istituzioni di matematiche
101. Laboratorio di Chimica
102. Laboratorio di biologia molecolare
103. Laboratorio di ecologia
104. Laboratorio di fisica
105. Laboratorio di metodologie botaniche
106. Laboratorio di metodologie farmacologiche
107. Laboratorio di metodologie fisiologiche
108. Laboratorio di metodologie genetiche
109. Laboratorio di metodologie zoologiche
111. Laboratorio di microbiologia e sierologia
112. Laboratorio di patologia generale
113. Laboratorio di tecniche ultrastrutturali
114. Merceologia
115. Metodi fisici della biologia
116. Metodi matematici e statistici
117. Metodi per il trattamento della informazione
118. Metodologia biochimica.
119. Micologia
120. Microbiologia ambientale
121. Microbiologia applicata
122. Microbiologia generale
123. Microbiologia industriale
124. Mutagenesi ambientale
125. Neurobiologia
126. Neurobiologia comparata
127. Oceanografia
128. Paleobotanica
129. Paleontologia umana e paleoetnologia
130. Paleontologia
131. Palinologia
132. Parassitologia
133. Patologia cellulare
134. Patologia generale.
135. Patologia molecolare
136. Patologia vegetale
137. Planctologia
138. Primatologia
139. Protozoologia
140. Psicobiologia
141. Radiobiologia
142. Scienza dell'alimentazione
143. Storia della biologia
144. Tossicologia
145. Ultrastrutture vegetali
146. Virologia
147. Virologia vegetale
148. Zoocolture
149. Zoogeografia
150. Zoologia
151. Zoologia II.
152. Zoologia applicata

153. Zoologia dei vertebrati
154. Zoologia sistematica

Corso di laurea in Scienze geologiche

1. Biostratigrafia
2. Chimica generale e inorganica con elementi di organica
3. Complementi di geologia applicata
4. Fisica sperimentale I
5. Fisica sperimentale II
6. Fisica terrestre
7. Fotogeologia
8. Geochimica
9. Geodinamica
10. Geofisica marina.
11. Geografia fisica
12. Geologia I
13. Geologia II
14. Geologia applicata.
15. Geologia degli idrocarburi
16. Geologia del Quaternario
17. Geologia del cristallino
18. Geologia marina
19. Geologia regionale
20. Geologia storica
21. Geologia stratigrafica.
22. Geologia strutturale
23. Geomorfologia
24. Geomorfologia applicata
25. Idrogeologia
26. Istituzioni di matematiche I
27. Istituzioni di matematiche II
28. Laboratorio di Geologia I
29. Laboratorio di Geologia II
30. Laboratorio di Mineralogia
31. Laboratorio di Paleontologia
32. Laboratorio di Petrografia
33. Micropaleontologia
34. Mineralogia
35. Mineralogia dei sedimenti
36. Oceanografia
37. Paleobiogeografia
38. Paleoclimatologia
39. Paleoecologia
40. Paleontologia
41. Paleontologia II
42. Paleontologia dei vertebrati
43. Paleontologia del Quaternario
44. Paleontologia stratigrafica
45. Paleontologia vegetale
46. Petrografia del Sedimentario
47. Petrografia
48. Rilevamento geologico
49. Sedimentologia
50. Sedimentologia e regime dei litorali
51. Sismologia
52. Stratigrafia
53. Tettonica
54. Vulcanologia

Corso di laurea in Scienze naturali

1. Analisi degli ecosistemi
2. Anatomia còmparata
3. Anatomia umana
4. Antropologia
5. Biogeografia
6. Biologia cellulare
7. Biologia della riproduzione
8. Biologia delle alghe
9. Biologia generale
10. Botanica
11. Botanica sistematica
12. Briologia
13. Chimica biologica
14. Chimica generale ed inorganica
15. Chimica organica
16. Citogenetica
17. Conservazione della natura e delle sue risorse
18. Didattica delle scienze naturali
19. Ecologia
20. Ecologia animale
21. Ecologia delle acque interne
22. Ecologia microbica
23. Ecologia preistorica
24. Ecologia vegetale
25. Educazione ambientale
26. Endocrinologia comparata
27. Entomologia
28. Etologia
29. Fisica
30. Fisiologia comparata
31. Fisiologia generale
32. Fisiologia vegetale
33. Fitogeografia
34. Fitosociologia
35. Genetica
36. Genetica di popolazioni
37. Genetica umana
38. Geobotanica
39. Geochimica
40. Geofisica
41. Geografia fisica
42. Geografia
43. Geologia

44. Geologia ambientale
45. Geologia del quaternario
46. Geologia e paleontologia del quaternario
47. Geologia marina
48. Geologia regionale
49. Geologia storica
50. Geologia stratigrafica
51. Geomorfologia
52. Idrobiologia
53. Idrogeologia
54. Igiene ambientale
55. Igiene
56. Istituzioni di matematiche
57. Istochimica
58. Laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche
59. Laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra
60. Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici
61. Microbiologia
62. Micropaleontologia
63. Mineralogia
64. Museologia naturalistica
65. Paleobotanica
66. Paleoecologia
67. Paleontologia
68. Paleontologia dei vertebrati
69. Paleontologia stratigrafica
70. Paleontologia umana
71. Paleopatologia
72. Palinologia
73. Parassitologia
74. Patologia vegetale
75. Petrografia
76. Protozoologia
77. Sedimentologia
78. Sedimentologia e regime dei litorali
79. Sistematica e filogenesi animale
80. Telerilevamento delle risorse ambientali
81. Vulcanologia
82. Zoocenosi e conservazione della fauna
83. Zoocenosi e protezione della fauna
84. Zoologia
85. Zoologia dei vertebrati

Diploma universitario in Informatica

1. Algebra
2. Algebra computazionale
3. Algoritmi e strutture dati
4. Analisi matematica
5. Analisi numerica
6. Architettura degli elaboratori
7. Basi di dati e sistemi informativi
8. Calcolo delle probabilità e statistica matematica
9. Calcolo delle probabilità
10. Calcolo numerico
11. Elettronica.
12. Equazioni differenziali
13. Fisica
14. Fisica generale
15. Fondamenti dell'Informatica
16. Geometria
17. Geometria combinatoria
18. Informatica applicata
19. Informatica generale
20. Informatica teorica
21. Ingegneria del software
22. Intelligenza artificiale
23. Interazione uomo-macchina
24. Laboratorio di informatica
25. Linguaggi di programmazione
26. Logica matematica
27. Matematica computazionale
28. Matematica discreta
29. Metodi di approssimazione
30. Metodi formali dell'informatica
31. Programmazione
32. Ricerca operativa
33. Sistemi di Elaborazione
34. Sistemi operativi

Scuola di specializzazione in
Biochimica e chimica clinica

1. Analisi farmacologiche e tossicologiche
2. Biochimica applicata con esercitazioni
3. Biochimica clinica ed applicata
4. Biochimica dei tessuti e degli organi
5. Biochimica dinamica
6. Biochimica e chimica analitico-strumentale
7. Biochimica e genetica molecolare
8. Biochimica ematologica
9. Biochimica endocrinologica
10. Biochimica generale
11. Biologia molecolare e ingegneria genetica
12. Biometria
13. Chimica clinica I con esercitazioni
14. Chimica clinica II con esercitazioni
15. Chimica clinica comparata
16. Chimica fisica dei sistemi biologici
17. Dosaggi enzimatici
18. Elementi di chimica analitica e di analisi strumentale
19. Elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza

20. Elementi di matematica
21. Elementi di morfologia e fisiopatologia generale e cellulare
22. Elementi di patologia generale
23. Enzimologia clinica
24. Immunologia applicata
25. Immunologia e tecniche immunologiche
26. Istituzioni di fisiopatologia
27. L'automazione e l'informatica in chimica clinica
28. Metodologia e tecnologia di laboratorio
29. Morfologia e fisiopatologia umane
30. Organizzazione dei laboratori ed automazione
31. Profili biochimici
32. Raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici
33. Tecniche radioisotopiche in laboratorio
34. Tecnologie biochimiche emergenti
35. Tossicologia dei farmaci e dei veleni

Scuola di specializzazione in Diritto civile

1. Analisi della disciplina dei contratti tipici
2. Autonomia privata e forme contrattuali
3. Contratti bancari e assicurativi
4. Contratto individuale di lavoro e contrattazione collettiva
5. Diritto agrario
6. Diritto agrario comparato
7. Diritto agrario regionale
8. Diritto cartolare
9. Diritto civile comparato
10. Diritto commerciale comunitario
11. Diritto comparato del lavoro
12. Diritto comunitario del lavoro
13. Diritto d'autore
14. Diritto dei contratti
15. Diritto del rapporto di lavoro privato e pubblico
16. Diritto dell'arbitrato interno ed internazionale
17. Diritto dell'impresa a partecipazione statale
18. Diritto della sicurezza sociale
19. Diritto delle assicurazioni private e pubbliche
20. Diritto delle formazioni sociali
21. Diritto delle locazioni urbane
22. Diritto delle obbligazioni e dei contratti nei Paesi europei
23. Diritto delle persone
24. Diritto delle società per azioni nella CEE
25. Diritto delle successioni
26. Diritto di famiglia
27. Diritto industriale
28. Diritto internazionale privato
29. Diritto matrimoniale
30. Diritto per i minori
31. Diritto privato comunitario
32. Diritto privato dell'economia
33. Diritto processuale del lavoro
34. Diritto sindacale
35. Disciplina delle società cooperative
36. Elementi di diritto civile dei Paesi anglo-americani
37. Elementi di diritto civile dei Paesi dell'Europa occidentale
38. Elementi di diritto civile dei Paesi latino-americani
39. Elementi di diritto civile dei Paesi socialisti
40. Elementi di diritto commerciale
41. Esercitazioni pratiche di diritto dell'impresa
42. Esercitazioni pratiche di diritto delle obbligazioni e dei contratti
43. Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della famiglia
44. Fallimento e procedure concorsuali
45. Giurisdizione volontaria in materia commerciale
46. Giurisdizione volontaria in materia di persone e di famiglia
47. Informatica giuridica
48. Legislazione dell'artigianato
49. Legislazione della banca e della borsa
50. Legislazione notarile
51. Legislazione sui crediti speciali
52. Legislazione sul credito e sul risparmio
53. Normativa dei rapporti agrari
54. Ordinamento forense.
55. Ordinamento giudiziario
56. Ordinamento statuale e diritti delle persone
57. Rapporti patrimoniali nella famiglia
58. Rapporti personali nella famiglia.
59. Regime fiscale italiano e comparato dei contratti
60. Regimi di pubblicità degli atti
61. Responsabilità civile e sicurezza sociale
62. Tecniche della contrattazione collettiva.
63. Tecniche della redazione contrattuale
64. Teoria dei rapporti patrimoniali
65. Teoria dell'interpretazione
66. Teoria della circolazione dei beni
67. Tutela dei diritti e processo

Scuola diretta a fini speciali in Informatica

1. Applicazione della ricerca operativa
2. Applicazioni gestionali
3. Architettura degli elaboratori
4. Automazione degli uffici
5. Automazione industriale
6. Basi di dati
7. Elementi di elettronica

8. Elementi di progettazione di sistemi digitali
9. Fondamenti di informatica
10. Introduzione agli algoritmi ed alla programmazione
11. Istituzioni di matematica
12. Linguaggi e metodi di programmazione
13. Matematica computazionale
14. Probabilità e statistica
15. Sistemi informativi
16. Sistemi operativi
17. Sistemi per l'elaborazione dei dati
18. Telematica e sistemi distribuiti

Scuola diretta a fini speciali in
Scienze e tecniche cartarie

1. Botanica cartaria
2. Carta e stampa
3. Carte per alimenti
4. Carte speciali
5. Elementi di chimica generale, inorganica e organica
6. Elementi di fisica e chimica fisica
7. Elementi di informatica
8. Forestazione industriale
9. Impianti industriali cartari I
10. Impianti industriali cartari II
11. Impieghi industriali della carta
12. Informatica applicata e gestione aziendale
13. Inglese
14. Istituzioni di matematica
15. Metodologie analitiche
16. Microbiologia applicata all'industria cartaria
17. Patologia della carta e restauro di documenti
18. Storia della carta
19. Tecnologia cartaria I
20. Tecnologia cartaria II
21. Trattamenti superficiali e patinatura

Allegato D

Elenco delle aree scientifico-disciplinari

A) Area Scienze Matematiche e Informatiche e Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura

B) Area Scienze Fisiche

C) Area Scienze Chimiche

D) Area Scienze: D1) Agrarie; D2) della Terra

E) Area Scienze Biologiche

F) Area Scienze Mediche sperimentali, cliniche e veterinarie

G) Area Scienze Giuridiche

H) Area Scienze Economiche e Statistiche e Scienze Politiche e Sociologiche

96A0361

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651325) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... **L. 385.000**
- semestrale ..... **L. 211.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... **L. 72.500**
- semestrale ..... **L. 50.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... **L. 216.000**
- semestrale ..... **L. 120.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... **L. 72.000**
- semestrale ..... **L. 49.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... **L. 215.500**
- semestrale ..... **L. 118.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... **L. 742.000**
- semestrale ..... **L. 410.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 0 2 6 0 9 6 *

L. 4.500